ELEMENTI

DI

DIRITTO PENALE MILITARE

PER USO

DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO

DI

OSCAR PIO

Avvocato Fiscale Militare

PARTE GENERALE

PRATO

TIPOGRAFIA GIACHETTI, FIGLIO E C.

—

1884

ELEMENTI
DI
DIRITTO PENALE MILITARE

PER USO

DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO

DI

OSCAR PIO
Avvocato Fiscale Militare

PARTE GENERALE

PRATO
TIPOGRAFIA GIACHETTI, FIGLIO E C.

1884

mmendatore

ocato gene-

nte del be-

con animo

Law Sch.

Pio, Oscar
Elementi di diritto penale militare per uso degli ufficiali dell'esercito. Procedura, tribunali militari, competenza, istruzione. Prato, Tip. Giachetti, Figlio e C., ~~1888.~~ 1885

12° - parte speciale

12/20/30

All'Illustre Magistrato, Commendatore Conte Adolfo De Foresta, *Avvocato generale militare, l'Autore, riconoscente del benevolo incoraggiamento ottenuto, con animo reverente offre.*

La presente operetta, che è intitolata *Elementi di Diritto Penale Militare — Parte Generale,* non ha altro scopo che di rendere più facili e chiare le disposizioni del Codice Penale per l'Esercito agli uffiziali dell'esercito stesso, che sono chiamati ad esercitare nei tribunali militari le funzioni di giudici, di istruttori, di difensori. Quindi ho cercato di esporre in essa, più concisamente che fosse possibile, i principii elementari della scienza del diritto penale, e le indispensabili nozioni riguardanti la giurisdizione militare e l'applicazione delle pene militari.

A questa faranno seguito altre due operette condotte collo stesso sistema. La prima conterrà la *parte speciale* degli elementi di diritto penale militare, riguardante in particolare i singoli reati, che sono soggetti alla giurisdizione militare, tanto quelli che sono ---toposti a tale giurisdizione in ogni tempo, ne quelli, che lo sono solamente nel tempo guerra. L'altra si comporrà degli elementi 'a procedura penale militare.

Tali operette, delle quali ciascuna potrà stare da sè, formeranno nel loro complesso un corso elementare di diritto penale militare, adatto nella sua brevità alle persone cui è destinato, le quali a studii d'altra natura debbono dedicare il loro miglior tempo e la maggiore attenzione.

Rendo pubbliche grazie all'illustre magistrato, senatore Baldassarre Paoli, il quale con quella bontà che in lui si accoppia all'alto valore scientifico, mi concesse di attingere alle sapienti sue opere quanto poteva occorrermi per la chiara esposizione delle teorie del diritto penale.

Debbo pur dichiarare che, nel definire l'estensione e i limiti della giurisdizione militare, mi fu di grande aiuto il consultare quanto fu su questo importantissimo soggetto discorso ed investigato nell'opera « Il codice di procedura penale commentato » dai chiarissimi autori Borsani e Casorati.

Infine nel trattare delle pene militari e della loro applicazione seguii più che altro la scorta delle autorevoli decisioni del Tribunale Supremo di Guerra e Marina.

L'Autore.

LIBRO I.

DEI REATI IN GENERE.

CAPO I.

NOZIONE DEL REATO.

1. La sociale convivenza, alla quale gli uomini sono tratti dalla necessità della loro natura, non potrebbe a lungo sussistere, se non fossero infrenati gli effetti di quelle tendenze e passioni, che troppo spesso trarrebbero or l'uno or l'altro individuo a recar nocumento ad altri, o all'intera comunanza.

Da ciò sorse la necessità delle leggi penali, le quali, minacciando in nome della società un male sensibile a coloro, che sorpassano certi limiti posti all'esercizio della libertà individuale, riescono a contrapporre il timore del male minacciato alla forza di quelle tendenze e passioni.

Le leggi penali adunque vietano certe azioni, e anche certe omissioni, che riescono dannose o direttamente alla società, oppure direttamente all'individuo e indirettamente alla società stessa, e per ciascuna di esse determinano un certo castigo da infliggersi all'autore.

2. Le azioni od omissioni vietate dalle leggi penali e colpite da esse con un castigo determinato si chiamano *reati*.

I castighi determinati dalle leggi penali per ciascun reato si chiamano *pene*.

Il codice penale comune distingue i reati in *crimini*, che sono puniti con pene criminali, *delitti*, puniti con pene correzionali, e *contravvenzioni*, punite con pene di polizia (Art. 2 Cod. pen. comune) (1).

3. Perchè un'azione possa dirsi reato occorre che quando fu commessa già esistesse la legge penale, che la vietava.

Quando non esiste legge, la quale dichiari che una determinata azione è punibile, l'autore di questa non può essere punito dai tribunali, quantunque l'azione sia per se stessa turpe o immorale.

Ciò non toglie che per via di repressione disciplinare si puniscano coloro le cui azioni, sebbene non costituiscano reato a senso di legge, sono contrarie alla morale o alla disciplina.

E perciò il Codice penale per l'esercito dispone che tutte le trasgressioni contro la disciplina militare, che non sono reato, siano represse in conformità dei Regolamenti (Art. 2) (2).

4. Quando una legge sopravvenga a collocare nel novero dei reati delle azioni, che non erano vietate dalla legge precedente, le disposizioni della nuova legge non possono estendersi a colpire le azioni commesse prima della sua promulgazione.

(1) S'intenda il Codice penale sardo del 1859.

(2) Gli articoli che vengono citati senza altra indicazione appartengono al vigente Codice penale per l'esercito del 1869.

Questa regola di diritto, universalmente riconosciuta è fondata sul principio di ragione e giustizia, in virtù del quale le leggi governano soltanto i casi futuri, nè debbono mai retroagire sui casi passati.

5. La legge penale sopravvenuta spiega la sua influenza anco sui fatti antecedenti, solamente quando cancella dal novero dei reati un'azione considerata tale dalla legge precedente, oppure quando la pena inflitta dalla nuova legge ad un reato è più mite di quella, onde il reato medesimo era colpito secondo la vecchia legge. Nel primo caso l'azione cessa di essere reato, e quindi punibile dai tribunali, nel secondo deve applicarsi la nuova e più mite pena (Art. 578).

6. Siccome poi il solo legislatore ha la potestà di conoscere e stabilire quali azioni pei bisogni della pubblica e privata sicurezza, o della militare disciplina, debbano essere dichiarate punibili, da ciò consegue la regola che le leggi penali debbono essere interpretate ed applicate *restrittivamente*, e che non è concesso al potere giudiziario di estendere, nemmeno per ragione di analogia, le loro disposizioni ai fatti che le leggi medesime non abbiano espressamente contemplato.

7. Perchè un'azione sia considerata criminosa e punibile si richiede altresì che la legge penale e la contempla sia stata antecedentemente pro- ılgata, ossia portata a notizia di tutti dal potere vrano, con le forme di pubblicazione che sono oprie del paese.

In Italia le leggi promulgate dal Re diventano obbligatorie per tutto il regno nel decimoquinto giorno dopo quella della loro pubblicazione.

La pubblicazione consiste nella inserzione della legge nella raccolta ufficiale delle leggi, e nell'annunzio di tale inserzione nella *Gazzetta ufficiale* del regno (Art. 1, Codice civile).

8. Una civile necessità richiede che quando una legge fu pubblicata non si possa ammettere in alcuno la ignoranza della medesima.

È pure regola di diritto, nata dal supremo bisogno di mantenere l'unità dell'esercito, che i militari in qualsivoglia luogo delinquano, mentre sono ascritti alle bandiere, soggiacciano al Codice penale loro proprio, e ciò perchè la legge militare non deve considerarsi come una legge territoriale, ma come una legge personale, che il soldato è tenuto ad osservare pel solo fatto della sua ascrizione alla milizia, non solo in qualsiasi parte del regno, ma benanche in estero territorio (Art. 3).

CAPO II.

DELLA IMPUTAZIONE GIUDIZIALE.

9. Un'azione od omissione costituente reato si dice giudizialmente imputabile, perchè dopo il divieto della legge penale, e la pena minacciata dalla legge stessa, chiunque la commetta deve risponderne dinanzi alla giustizia de'tribunali. E si dice *imputazione giudiziale* l'addebito che si dà

ad alcuno davanti ai tribunali di aver violata la legge penale con una sua azione od omissione.

Ma un fatto non può essere giudizialmente imputato, se chi lo commise, oltre ad esserne l'autore materiale non ne sia imputabile moralmente, perchè la *imputabilità morale* è il fondamento e il necessario presupposto dell'*imputabilità giudiziale.*

Infatti sarebbe ingiusto ed irragionevole il tenere *giuridicamente responsabile* di un'azione chi non fosse *imputabile moralmente.*

Per esempio, il fanciullo od il pazzo possono ben violare la legge penale, uccidendo o rubando: ma come è chiaro che il fanciullo ed il pazzo non sono *moralmente* responsabili di ciò che fanno, così non possono *giuridicamente* essere imputati nè condannati come ladri e omicidi.

10. Vi è *imputabilità morale* quando l'agente violando la legge sapeva quello che faceva, e volle liberamente quello che fece; in altri termini quando abbia agito non solo colla *coscienza dei proprii atti,* ma anche con *libertà di elezione.*

L'agente ha *coscienza dei suoi atti* quando intende ciò che fa, ed è capace di conoscere la opposizione esistente tra la sua azione e la legge penale.

L'agente ha *libertà di elezione* quando si determina alla violazione della legge penale, senza esservi costretto da una violenza estrinseca fisica o morale, che lo abbia posto nella necessità di operare in un modo piuttosto che in un altro, e di fare ciò che essendo libero non avrebbe fatto.

11. Dove manchino queste due condizioni della imputazione morale, o anche una sola delle medesime, non può sussistere l'imputazione giuridica; dal che sorge la regola che l'agente, il quale viola la legge penale senza essere consapevole dei suoi atti, o senza averli liberamente risoluti, non è affatto imputabile.

CAPO III.

DEL DOLO E DELLA COLPA.

12. Le azioni violatrici della legge penale possono essere commesse con *dolo* o con *colpa*. Sono commesse con *dolo* quando l'agente, oltre ad operare con coscienza dei suoi atti e con libertà di elezione, commette l'azione violatrice della legge con deliberata intenzione.

Il *dolo* è dunque la malvagia intenzione di fare un atto contrario alla legge.

13. Si distingue in dolo *di proposito* e in dolo *d'impeto*. V'è dolo di proposito quando l'agente risolve il reato e lo commette con pienezza di discernimento e di libertà. V'è dolo d'impeto quando la risoluzione criminosa nasce improvvisa nella perturbazione prodotta nell'animo da qualche violenta passione, che offuschi l'intelletto e diminuisca la libertà di elezione. Dicesi quindi che v'è dolo di proposito negli omicidi premeditati, e che v'è dolo d'impeto negli omicidi improvvisi o rissosi.

14. Le azioni violatrici della legge penale sono

commesse *per colpa* quando sono la conseguenza non della volontà diretta dell'agente, ma di una sua negligenza, o inavvertenza, dalla quale si sarebbe potuto e dovuto guardare.

Un uomo, per esempio, il quale da una sua finestra prospiciente la via getta un grosso vaso od altro oggetto pesante, senza por mente che in quel momento può transitare qualche persona nella via sottostante, e venire offesa da quel corpo cadente, se in tal modo appunto colpisce una persona e la uccide o ferisce, certamente quell'uomo non ha l'intenzione diretta a commettere un omicidio, o una lesione personale, ma uccide o ferisce per avere ommesso di adoperare quell'attenzione e diligenza che avrebbe impedito il risultato dannoso di un'azione per sè stessa non criminosa.

La *colpa* è dunque quella omissione di diligenza, per cui l'uomo nell'agire non prevede, e quindi non evita, come avrebbe dovuto e potuto, un effetto della sua azione contrario alla legge.

15. La colpa può essere maggiore o minore, secondo fu maggiore o minore la trascuratezza dell'agente, e quindi suole distinguersi la colpa in *lata*, *lieve e lievissima*.

16. Il criterio, che nelle materie di diritto penale distingue il dolo dalla colpa, è il seguente. Il dolo presuppone una prava volontà, che nell'agire conosce di opporsi alla legge; la colpa presuppone una volontà oscitante, che trascura di porre in opera le forze dell'intelletto per preve-

dere le possibili conseguenze dell'azione. L'agente doloso vuole il male dalla legge vietato; l'agente colposo non lo vuole, ma vi incorre per negligenza e suo malgrado.

17. La vera essenza dei reati sta tutta nel dolo, ed è principio di scienza e di giustizia essere il dolo elemento sostanziale d'ogni reato.

Mentre però il dolo è *per regola*, il necessario presupposto di ogni azione dichiarata punibile dalla legge penale, anche le azioni colpose possono *per eccezione* essere imputate come reati: perocchè la società ha il diritto e l'interesse di esigere che gli uomini operando procedano circospetti e diligenti, e di allontanare con la minaccia di una pena i pericoli della loro imprudenza.

18. Quando poi un' azione sia stata commessa con animo innocente, e oltre a ciò l'agente abbia usata tutta l'attenzione e diligenza di cui era capace per evitare ogni dannoso effetto, e nondimeno ne derivi per avventura la violazione della legge penale, questo evento, che è fuori dei calcoli ordinari di ogni umana prudenza, e che nel linguaggio del diritto chiamasi *caso*, non si imputa, nè si punisce.

CAPO IV.

DELLE CAUSE CHE ESCLUDONO O DIMINUISCONO LA IMPUTAZIONE.

19. Il reato è *imputabile* a chi ne fu l'autore, quando il delinquente nell'atto di violare la legge penale abbia conosciuto con *pienezza* di *intelletto* ciò che egli operava, e siasi risoluto ad operare con *libera volontà*.

Tutte le cause pertanto, *fisiche* o *morali*, che sono capaci di privare l'uomo dell'intelletto o della libertà, o di rendere in lui meno pieno l'uso dell'una o dell'altra di queste due facoltà dell'anima umana, diventano altrettanti motivi di *esclusione* o di *diminuzione* della imputazione.

20. Ora queste cause delle quali fa d'uopo conoscere l'indole e gli effetti, possono ritrovarsi,

1° nella imperfezione dell'età,
2° nel sordomutismo,
3° nell'alienazione mentale,
4° nel sonnambulismo,
5° nell'ubbriachezza,
6° nell'ignoranza,
7° nella forza irresistibile,
8° nella legittima difesa.

Sezione I. *Della età.*

21. I fanciulli, attesa l'imperfezione dell'età non ono sempre capaci di fare uso del proprio intel-

letto, ond'è che non si possono loro giudizialmente imputare le azioni, se non quando consti che abbiano agito con discernimento.

22. Quindi la legge comune prescrive che il minore degli anni quattordici, quando abbia agito senza discernimento, non soggiaccia a pena veruna, ma obbliga i parenti di lui, a bene educarlo e invigilare sulla sua condotta, e nei casi più gravi ordina che sia ricoverato in un pubblico stabilimento di lavoro (Art. 88, Cod. Pen. comune).

Quando il minore degli anni quattordici abbia agito con discernimento viene punito con grande diminuzione e colla pena speciale della custodia in una casa d'istruzione e d'industria (Art. 89, Cod. Pen. com.).

Il maggiore degli anni quattordici e minore dei diciotto viene punito dalla legge comune con straordinaria diminuzione, e con pene, che in ogni caso non possono superare la reclusione (Art. 90, Cod. Pen. comune).

23. Il Codice penale per l'esercito distingue il maggiore di quattordici e minore di sedici dal maggiore di sedici e minore di diciotto anni.

Il maggiore di quattordici anni e minore di sedici è punito nel seguente modo:

Se incorso nella pèna di morte previa degradazione, è punito colla pena d'anni venti di reclusione ordinaria;

Se incorso nella pena di morte semplice, colla pena d'anni quindici di reclusione militare; se in-

corso nella pena dei lavori forzati a vita, con dieci anni di reclusione ordinaria; se incorso nella pena dei lavori forzati a tempo, colla stessa pena diminuita da due a tre gradi e convertita nella reclusione ordinaria.

Le altre pene inferiori sono a lui applicate colla diminuzione di due gradi (art. 53).

Al maggiore di sedici e minore di diciotto anni (sempre secondo il codice penale militare) la pena viene diminuita da uno a due gradi (art. 52).

24. Il reo maggiore degli anni diciotto e minore dei ventuno, secondo la legge comune soggiace alla pena ordinaria colla diminuzione di un grado. A tale diminuzione non si fa luogo nei reati più atroci, espressamente determinati dalla legge.

Il reo che abbia compiuto gli anni ventuno al tempo del commesso reato soggiace alla pena ordinaria (art. 91, 87, Cod. Pen. Com.).

Secondo il Codice penale militare per l'esercito il maggiore d'anni diciotto soggiace, ancorchè minore di ventuno, alla pena ordinaria del reato militare da lui commesso senza alcuna diminuzione (art. 51).

25. Come accade che talora non vi sia nell' agente concorso dell' intelletto, o pieno uso del medesimo, per cagione dell' età immatura, così ò avvenire che l'uso di questa facoltà si trovi lebolito e talora anche cessato per cagione di cchiezza. Tuttavia la legge non riconosce nel'tà *senile* una causa che basti per se stessa a

togliere o a diminuire la imputazione del reato. E la ragione sta in ciò, che non è raro, che l'uomo, ancorchè vecchio, continui a godere della pienezza della sua ragione, ed abbia in conseguenza tutte le condizioni morali per dovere rispondere interamente dei reati da lui commessi.

Quando poi nel concreto dei casi risulti che il lume della ragione sia nel vecchio che viola la legge penale affatto spento, o talmente indebolito da rendere il suo stato morale assai vicino a quello che escluderebbe ogni imputazione, allora si applicano a lui quei precetti, con cui la legge esclude o diminuisce la penalità nei casi di totale o parziale imbecillità, come più innanzi vedremo.

Sezione II. — *Del sordomutismo.*

26. La condizione morale dei sordomuti dalla nascita ha giustamente formato oggetto di una particolare considerazione per parte del legislatore; sì perchè può sempre dubitarsi se gli ammaestramenti, o naturali o artificiali, adoperati ad istruire questi infelici, siano stati sufficienti a sviluppare in loro la facoltà dell'intelletto; e sì perchè in ogni caso non può dissimularsi che per il difetto della parola lo sviluppo intellettuale deve farsi in essi più tardo ed imperfetto.

27. Quindi è disposto dalla legge:

1° Che il sordomuto dalla nività o dall'in fanzia quando abbia agito con discernimento si punito colle pene applicate ai minori degli anr quattordici;

2° Che quando sappia leggere e scrivere ed abbia compiti gli anni diciotto, sia punito come i maggiori d'anni quattordici e minori di diciotto, e se abbia compiti i ventuno soggiaccia alle pene, alle quali sono sottoposti i maggiori degli anni diciotto e minori dei ventuno. (Art. 92 e 93 Cod. Penale com.).

Sezione III. — *Dell'alienazione mentale.*

28. Non sono certamente imputabili le violazioni della legge penale a chi le abbia commesse in istato di alienazione mentale, perchè la perturbazione dell'intelletto, alla quale soggiacciono il pazzo, l'imbecille e il delirante per morboso furore, toglie loro la coscienza dei proprii atti, ed impedisce che essi possano essere giudicati e puniti come delinquenti.

Perciò tanto il codice comune, che il militare, stabiliscono che non debba essere considerata come reato l'azione quando fu commessa da chi trovavasi in istato di assoluta imbecillità, di pazzia, o di morboso furore. (Art. 94 cod. pen. comune, Art. 56 cod. pen. per l'esercito.)

29. Siccome poi l'alienazione di mente nelle diverse sue forme può essere totale o parziale, le leggi medesime hanno determinato che, qualora lo stato di imbecillità, di pazzia o di morboso furore, nel quale l'agente si trovava allorchè commise l'azione, non sia tale da rendere non imputabile affatto l'azione, si applichi a lui una

pena straordinaria, secondo il criterio dei giudici.

Questa pena può spaziare pei reati militari secondo i casi da due mesi di carcere militare a dieci anni di reclusione pur militare (Art. 95 Cod. pen. com. Art. 57 Cod. pen. per l'esercito.)

30. Mentre queste regole di diritto, fondate sulla ragione naturale, non possono essere controverse, gravi difficoltà s'incontrano nella pratica, quando nasce il bisogno di stabilire se l'alienazione, allegata a scusa del reato, sia *vera* o *simulata*, *totale* o *parziale;* e se tra le svariatissime forme di perturbazione mentale, quella di cui si tratta sia d'indole tale da costituire veramente l'agente in istato non imputabile.

Tali delicate e importanti ricerche sono affidate al senno e alla coscienza dei giudici, che debbono trarre i criteri del relativo giudizio, non solo dai soccorsi della medicina legale, molto utile in questa materia alla giustizia, ma ben anche da un accurato esame di tutti i fatti antecedenti, concomitanti e susseguenti il reato, i quali possono essere atti a dar lume sullo stato di mente del delinquente.

31. Per quanto riguarda in ispecie lo stato di *imbecillità*, ammesso dalla legge come circostanza escludente od attenuante l'imputazione, torna chiaro che a costituire un tale stato non basta una maggiore o minore imperfezione intellettuale, ma si richiede quell'assoluta deficienza delle facoltà mentali, per le quali un uomo si trova nella impossibilità di rendersi conto della importanza

delle sue azioni, e delle relazioni delle medesime colla legge penale.

32. Sul proposito della *pazzia* deve il giudice por mente di non confondere la pazzia vera e propria, la quale è una malattia, che impedisce il retto uso delle facoltà intellettuali, con quella perturbazione dell'animo, figlia di malvagie tendenze e di perverse abitudini, che talora trascina il delinquente al delitto. In simili casi non può ammettersi lo stato di alienazione mentale, altrimenti una scusa concessa dalla legge agl'infelici diventerebbe una difesa per gli scellerati.

33. Si deve pure avvertire di non iscambiare lo stato di pazzia, ammesso dalla giurisprudenza e dalla legge come circostanza escludente o attenuante l'imputazione, con quelle disposizioni fisiche, anche morbose, che si possono riscontrare in un delinquente, e possono in qualche modo avere influito a sospingerlo al delitto.

Se fossero considerate come pazzia simili anomalie, o deviazioni dallo stato normale di un individuo, all'effetto di dirimere o attenuare la pena, la società rimarrebbe disarmata di fronte agli uomini maggiormente inclinati al delitto e quindi più malvagi e più pericolosi (1).

34. Quando la pazzia non sia *continua*, ma in-

(1) E tanto più devono tenersi presenti queste massime di fronte all'abitudine oggi invalsa in molti difensori, i quali nei reati più gravi tendono a dimostrare col soccorso di mediche perizie, che le condizioni morbose dell'accusato sono tali da renderlo irresponsabile, o quasi, delle sue azioni.

terrotta, e l'alienato di mente violi la legge penale in uno di quei periodi di tempo non occupati da parossismi, che si dicono *lucidi intervalli*, il delitto è imputabile, perchè nel lucido intervallo l'agente ha coscienza di ciò che fa. È però di giustizia, che nel misurare il grado di questa imputabilità i tribunali tengano gran conto dell'indebolimento, in cui debbono naturalmente trovarsi anche nei lucidi intervalli le facoltà intellettuali dell'infelice abitualmente soggetto ad una alienazione mentale periodica, e che si valgano a questo effetto della latitudine concessa dalla legge nel caso di parziale infermità della mente. (Art. 95 Cod. Pen. Comune. Art. 57 Codice Pen. per l'esercito).

35. Finalmente sotto il nome di *morboso furore* (altra forma di alienazione mentale dalla legge ammessa ad escludere o diminuire l'imputazione) non deve intendersi ogni qualunque forma di furore, che possa provenire da diverse cagioni, quali sarebbero per esempio la collera o l'ubbriachezza. La parola *morboso* indica chiaramente, che non si può intendere sotto tale denominazione, se non quel furore che proviene unicamente da malattia, cioè quel delirio che è conseguenza naturale di talune infermità, e presenta tutte le forme di una pazzia temporanea e transitoria.

36. L'alienazione mentale susseguente al delitto nulla toglie all'imputabilità di chi lo abbia commesso in istato di mente sana, e solo per ragioni di giustizia e di umanità, vale, finchè dura,

a sospendere l'ulteriore corso del processo e la esecuzione della sentenza.

Sezione IV. — *Del Sonnambulismo.*

37. Sebbene il sonno ordinariamente produca la sospensione delle funzioni del moto volontario, tuttavia avviene talvolta che il sonnambulo, si muova ed operi, e muovendosi e operando violi la legge penale. Ora siccome non v'ha certamente coscienza dei proprii atti nel tempo del sonno, nè i moti del sonnambulo possono dirsi procedenti dalla sua volontà, così sono da ritenersi come non imputabili le azioni criminose, commesse dal sonnambulo stesso.

38. Se però il sonnambulo, sapendo che da'suoi moti o atti commessi nel tempo del sonno poteva rimanere violata la legge penale, non abbia adoperate le cautele necessarie per rimuovere questo effetto possibile, dove l'effetto dannoso succeda esso è responsabile di *colpa*, e viene giudicato secondo le norme dell' imputabilità delle azioni colpose. Così sarebbe reo di omicidio colposo il sonnambulo, il quale, sapendo che nel tempo del sonno egli è solito fare uso di armi a danno altrui, tenesse presso il letto una pistola carica, e con questa cagionasse nel sonno ad altri la morte.

Sezione V. — *Della ubbriachezza.*

39. L'ubbriachezza è un turpissimo vizio che la morale severamente riprende, e dal quale deve

gelosamente guardarsi chiunque serbi sentimento dell'umana dignità.

Tuttavia la scienza del diritto riconobbe nello stato di ubbriachezza, quando però l'ubbriachezza non sia volontaria, nè abituale, una causa che può diminuire l'imputabilità, quando sia giunta a tal grado da spegnere o grandemente diminuire l'intelligenza dell'agente.

40. Il Codice penale comune ammette l'ubbriachezza come causa diminuente l'imputazione, quando però concorrano queste tre condizioni:

1° Che l'ubbriachezza sia *piena;*

2° Che sia *involontaria*, cioè contratta senza deliberato proposito;

3° *Non abituale*, cioè contratta da uno che non sia solito ad ubbriacarsi (Art. 95 Codice penale com.).

41. Secondo la legge penale militare l'ubbriachezza non è mai considerata come causa diminuente l'imputazione, quando si tratti dei reati che più essenzialmente intaccano la disciplina militare, quali sono quelli di *rivolta*, *ammutinamento*, e *insubordinazione* (Art. 135).

42. Questa eccezione espressamente indicata dal Codice penale militare fa ritenere, che sebbene in esso Codice non si faccia menzione dell'ubbriachezza, come circostanza attenuante l'imputazione, si possa però ammettere come tale nei reati militari non compresi nella detta eccezione, e colle norme e nei limiti stabiliti dal Codice penale comune.

Sezione VI. — *Della ignoranza.*

43. La ignoranza può essere di *diritto* o di *fatto*. La ignoranza di *diritto* non può mai nè escludere, nè diminuire l'imputazione, imperciocchè, per le ragioni già esposte, chiunque viola una legge penale, antecedentemente promulgata, soggiace pienamente alla medesima, senza che possa allegare a sua discolpa di averla ignorata.

44. La ignoranza di fatto, o può cadere sulle circostanze *essenziali* dell'azione criminosa, cosicchè sia chiaro che l'agente, quando non fosse stato in errore, non avrebbe violata la legge penale, o può cadere sulle circostanze *accidentali* dell'azione medesima, vale a dire su quelle circostanze che non ne mutano la natura, ma che soltanto possono accrescerne o diminuirne la gravità. La ignoranza della prima specie dicesi *essenziale*; la ignoranza della seconda specie dicesi *accidentale*.

La ignoranza di fatto si distingue altresì in *vincibile* od *invincibile*, secondochè l'agente abbia o no adoperate le cautele e diligenze necessarie per rimuoverla.

45. Premesse queste distinzioni, è teoria riconosciuta dalla scienza che la *ignoranza di fatto essenziale ed invincibile* esclude la imputazione ed esime l'agente dalla responsabilità penale. Così, per esempio, non può essere imputabile d'insubordinazione un militare, il quale, imbattendosi in altro militare di grado a lui superiore, ma

vestito in abito borghese, e a lui perfettamente sconosciuto, e ignorando quindi la qualità di superiore a questi inerente, in qualche modo lo offenda. È chiaro infatti che in questo caso l'animo dell'offensore non è rivolto a commettere un'insubordinazione, e ch'egli commette l'azione in seguito a un *errore di fatto;* che questo errore è *essenziale*, perchè cade appunto su quella qualità dell'offeso, la quale se fosse conosciuta darebbe all'azione il carattere del reato d'insubordinazione; e che l'errore stesso è *invincibile*, perchè nella mancanza d'ogni indizio non può cadere in mente a quel militare di trovarsi di fronte a un suo superiore piuttosto che a persona estranea alla milizia.

46. Quando l'ignoranza di fatto è *essenziale*, ma *vincibile*, l'agente non va esente da ogni responsabilità; imperciocchè se egli non può essere tenuto responsabile di dolo per difetto d'intenzione criminosa, può peraltro, secondo i casi e le circostanze, essere tenuto responsabile di colpa, per non avere usato quella diligenza, con cui avrebbe rimosso dall'animo suo l'errore e impedito che dalla sua azione, per se stessa lecita, derivassero resultati dannosi. Il cacciatore, che per causa di caccia esplode il suo fucile verso una macchia ed uccide un uomo, che dietro quella si riposava, viola la legge penale per un errore di fatto essenziale, perchè la sua azione per se stessa era onesta, e dove egli avesse saputo che dietro alla macchia vi era un uomo, si sarebbe astenuto

dalla esplosione. Ma se egli non sarà per questo motivo imputabile di omicidio doloso, non può sottrarsi all' imputazione di omicidio colposo, perchè, siccome era possibile, che dietro alla macchia si trovasse qualcuno, a cui la esplosione poteva cagionare la morte, la prudenza richiedeva che di ciò il cacciatore ben si accertasse prima di esplodere.

47. La ignoranza di fatto accidentale non può mai essere causa escludente la imputazione.

Quando infatti l'azione è di natura sua criminosa, e l'agente vuole il delitto, poco importa che il colpevole abbia errato sopra una circostanza accidentale del medesimo. Così colui, il quale, volendo uccidere o ferire Caio, uccide invece o ferisce Sempronio, è reo di omicidio o di ferimento, nonostante l'errore accidentale sulla persona. Solamente nel caso in cui l'errore sia caduto sopra una circostanza, la quale, dove fosse occorsa, avrebbe reso il delitto più grave, il colpevole trae vantaggio dall'errore, soggiacendo alla sanzione penale meno grave.

Se un soldato, per esempio, meditasse di ferire un sergente e per errore ferisse invece un semplice soldato dovrà giudicarsi come colpevole di ferimento e non d'insubordinazione. E così nel caso inverso, se il soldato, credendo di ferire un suo uguale, per errore ferisce un sergente, soggiacerà alla pena del ferimento, e non a quella dell'insubordinazione.

Sezione VII. — *Della forza irresistibile.*

48. Le cause esaminate nelle precedenti sezioni influiscono tutte sulle facoltà dell'intelletto e sopprimono o diminuiscono la prima condizione dell'imputazione che è *la coscienza dell'agente degli atti proprii.*

Ora rimane a discorrere di quelle che sopprimono o diminuiscono, l'altro elemento della imputazione, e cioè la *libertà di elezione.* Le cause di questa seconda specie possono tutte comprendersi sotto il titolo di *forza irresistibile*, la quale può definirsi una violenza o fisica o morale, in virtù della quale chi vi soggiace si trova costretto a violare la legge penale.

Abbiamo detto che la forza irresistibile può essere fisica o morale.

1° *Forza irresistibile di natura fisica.*

49. La forza irresistibile di natura fisica si verifica quando una violenza esterna, alla quale non si può resistere agisce sul nostro corpo in modo da renderlo materiale istrumento della violazione della legge penale. È chiaro che le azioni commesse sotto questa specie di violenza, nelle quali manca non solo la libertà di elezione, ma persino la volontà, non sono imputabili all'agente materiale, e che la responsabilità giuridica delle medesime cade tutta su colui che adoperò la violenza per farle commettere.

Così se Tizio, dando un urto improvviso a Caio,

fa sì che questi, riurtando in Sempronio, lo faccia cadere in un precipizio, dove Sempronio stesso perde la vita, Caio non potrà certamente essere addebitato di omicidio, del quale delitto Tizio soltanto dovrà rispondere alla giustizia.

2° *Forza irresistibile di natura morale.*

50. La forza irresistibile di natura morale, ammessa come causa escludente o attenuante l'imputazione, non si deve intendere nel senso che tutte le passioni, le quali furiosamente sospingono gli uomini al delitto, possano togliere o scemare la responsabilità dell'agente. Generalmente l'uomo anche nell'accesso della più violenta passione non cessa di avere, se non chiara e distinta, sufficiente percezione del bene e del male, nè perde la libertà del fare o non fare. Solo in rarissimi casi l'impeto della passione può giungere a tal punto da costituire una violenza morale interna, che sopprime affatto, o in gran parte attenua l'esercizio della volontà; ed è in questi rarissimi casi, che l'impeto di una giusta passione può togliere o scemare l'imputabilità.

51. Nè dobbiamo valutare come forza irresistibile quelle malvagie inclinazioni, onde certuni sono per natura, o per abitudine trascinati al delitto, in quanto che sono questi appunto gl' individui, contro i quali deve meglio tutelarsi la società col mezzo della intimidazione.

52. La forza irresistibile di natura morale può anche derivare da certe condizioni di fatto, le quali

ci pongono nella necessità di tutelare la nostra salvezza, compiendo atti che in altre circostanze sarebbero delittuosi. Tale sarebbe il caso di uno, il quale, trovandosi in un teatro pieno di spettatori, e vedendo a un tratto scoppiare l'incendio, accorresse precipitoso alla porta; e qui incontrando ostacolo all'uscita nella folla accalcata adoperasse tutte le proprie forze per aprirsi la via e con danno di altre persone riuscisse a trarsi fuori di pericolo.

3° *Valutazione della forza irresistibile o quasi.*

53. Tanto la legislazione penale comune, quanto la militare, in tutti i casi di forza, distinguono la forza assolutamente irresistibile, da quella quasi irresistibile.

Quando concorra la prima, l'azione non è imputabile affatto; quando la seconda, l'azione è imputabile parzialmente. E perciò quando l'agente fu tratto all'azione da una forza, alla quale non potè resistere non v'ha reato; quando vi fu tratto da una forza, alla quale però avrebbe potuto resistere, v'ha reato, ma attenuato in guisa da essere punito con una straordinaria diminuzione di pena. (Art. 94 e 95 Cod. pen. comune. Art. 56 e 57 Cod. pen. per l'Esercito).

54. Giova qui avvertire che secondo il Codice penale per l'Esercito, non può essere invocata la forza morale, ma soltanto la forza fisica e materiale, co
escludente o attenuante la responsabilità, quan
si tratti dei reati di tradimento, spionaggio, a
ruolamento, reati in servizio, disobbedienza,

volta, ammutinamento, insubordinazione, diserzione e subornazione (art. 56).

Sezione VIII. — *Della legittima difesa.*

55. L'uomo che viene ingiustamente aggredito è tratto da necessità di natura a operare in propria difesa. E in simile contingenza non gli si può chieder conto se per difendersi si trovi costretto a commettere sulla persona dell'aggressore ingiusto un atto vietato dalla legge.

Da ciò deriva il principio di diritto, pel quale non è imputabile e non costituisce reato il fatto commesso per necessità di legittima difesa.

56. Perchè sia considerata legittima la difesa occorrono tre condizioni, cioè che il male minacciato, dal quale uno si difende, sia *imminente*, *ingiusto* e *grave*.

57. Il male minacciato deve essere *imminente*, perchè se viene minacciato un male futuro la persona minacciata può nell'intervallo invocare utilmente il soccorso della difesa sociale, e cessa quindi in essa la ragione di difendersi da sè.

58. Il male minacciato dev'essere *ingiusto*, perchè, se il medesimo abbia la sua ragione, o nel disposto della legge, o nell'autorità del magistrato, chi ne è minacciato, non ha il diritto di sottrarvisi e qualunque violenza adoperata per difendersi, ben lungi dall'essere legittima, costituisce invece un grave reato.

Questa condizione della *ingiustizia* del male minacciato, dev' essere intesa in modo che a legit-

timare la difesa, non solo occorre che il male contro il quale viene usata sia ingiusto per sè stesso, ma occorre altresì che il minacciato non vi abbia dato causa coll' ingiustizia della propria condotta. Così non potrebbe invocare la scusa della legittima difesa colui che, sorpreso in flagrante adulterio, uccidesse il marito della donna che lo minaccia di morte.

59. Il male minacciato deve essere *grave*, deve cioè mettere in pericolo o la vita, o l' integrità della persona, o il pudore.

La legge ammette l' uso della legittima difesa anche quando si tratti di difendere la *proprietà*, in tali circostanze però, nelle quali corrano pericolo anche le persone.

60. In conseguenza di tali principii tanto il Codice penale comune, come il militare, ammettono la legittimità della difesa nei seguenti casi:

1° Quando con violento attentato sia minacciata la persona, nella vita, nella integrità delle membra, o nel pudore;

2° Quando sia minacciata la proprietà con assalto notturno accompagnato da scalata e rottura, oppure con violenza sulle persone (Art. 559, 560 Cod. Pen. comune) (Art. 134, 267 Cod. Pen. per l' esercito).

61. La legittima difesa non si restringe alla persona dell'aggredito, ma giustifica anche l'operato di chi accorre a difesa di un' altra persona ingiustamente assalita.

Questo principio si fonda sulla legge di fra-

tellanza, che trae gli uomini a difendersi scambievolmente.

62. La difesa per essere legittima deve contenersi entro i limiti della necessità.

Se per parte dell'aggredito, vi sia eccesso nella difesa, il suo fatto è punibile, ed è punito con una diminuzione della pena stabilita pei casi ordinari (Art. 563 Cod. pen. com.; Art. 257 e 266 Cod. pen. per l'esercito).

63. Per giudicare se vi sia stato eccesso nella difesa il giudice deve calcolare i diversi modi, coi quali l'aggredito avrebbe potuto salvarsi dal male minacciato, senza uccidere o altrimenti offendere l'aggressore.

Nel fare questo calcolo non conviene attenersi a quel giudizio che dopo il fatto, si può fare da chi lo considera con animo pacato e maturo esame, ma bisogna tener conto dello stato di orgasmo e di turbamento, in cui dovè trovarsi il minacciato nel momento dell'aggressione.

La coazione morale, nella quale è costituito l'aggredito, gli toglie modo di esattamente calcolare la misura della difesa, e spesso lo priva di ogni libertà nella scelta dei mezzi. E quindi deve talora tenersi giustificato, quand'anche per avventura i mezzi adoperati e l'effetto che ne seguì abbiano oltrepassati i confini della stretta necessità.

Sezione IX. — *Delle circostanze attenuanti.*

64. Siccome nella molteplice varietà dei casi non poteva il legislatore prevedere tutte le particolari circostanze, che possono influire a diminuire l'imputazione, così ha dato arbitrio al giudice di diminuire in certi termini la pena, quando si accompagnino al reato circostanze ch'egli reputi attenuanti l'imputazione, le quali già non siano tenute a calcolo od escluse dalla legge. Tali sono a cagion d'esempio la precedente buona condotta del delinquente, il pentimento da esso dimostrato, l'estrema tenuità del danno prodotto, e via dicendo (Art. 682, 683, 684 Cod. pen. com).

65. Secondo il Codice penale per l'esercito la diminuzione di pena per il concorso di circostanze attenuanti, consiste nella diminuzione di un grado per qualsiasi reato (Art. 58).

CAPO V.

DEL REATO CONSUMATO, TENTATO, MANCATO.

66. Il reato si compone di due elementi, vale a dire di un elemento *morale*, che è la *intenzione criminosa*, e di un *elemento fisico*, che è il *fatto esteriore, nel quale consiste la materiale infrazione della legge penale.*

Come per il concorso di alcuna delle cause d minuenti la imputazione (di cui si è parlato ne capo precedente) accade che non sempre si ritrov in tutta la sua perfezione *l'elemento morale*, cos

può talvolta trovarsi imperfetto *l'elemento fisico*. Ciò si verifica quando l'agente, che ha già intrapreso gli atti occorrenti per commettere un reato, o non giunge a consumarli pienamente, o almeno non riesce ad ottenere il fine propostosi.

Quindi tanto la scienza, quanto la legge distinguono il reato consumato, il reato tentato, e il reato mancato, di ciascuno dei quali occorre stabilire con esattezza la nozione giuridica.

Sezione I. — *Del reato consumato.*

67. Il reato dicesi consumato quando tutti gli elementi che ne costituiscono la *essenza* si trovano riuniti nel fatto criminoso di cui si tratta.

68. Per conoscere quando veramente siasi verificata la essenza di un reato, ossia *il fatto esterno costituente la consumazione del medesimo*, fa d'uopo tenere presente la seguente distinzione.

Vi sono dei reati, la cui essenza sta nel *successo*, al quale il delinquente intende con la sua azione, e vè ne sono altri dei quali la essenza sta in una *data azione*, indipendentemente dallo scopo o successo che il delinquente voleva con quella conseguire.

I reati della prima specie si chiamano *materiali*, quelli della seconda *formali*.

Nei primi, il reato non è consumato, se non quando sia accaduto il successo voluto dal colpevole; per la consumazione dei secondi basta che sia stata commessa l'azione vietata dalla

legge, quand' anche non sia derivato l' effetto che il colpevole si proponeva.

L'omicidio, per esempio, appartiene alla categoria dei reati materiali, e la sua essenza sta nel *successo* della morte di un uomo, cosicchè se questo successo non si verifica, il feritore non può mai essere tenuto responsabile di omicidio consumato, quantunque risulti chiaro ch' egli aveva intenzione di uccidere, e che ha adoperato mezzi idonei a ottenere lo scopo.

Il furto invece è un reato formale, perchè la essenza del medesimo sta tutta in una data azione, vale a dire nell' impossessarsi della cosa mobile altrui per fine di lucro; il quale atto tostochè sia avvenuto, il delitto è consumato, quantunque il ladro non abbia avuto tempo di ricavare alcun profitto dalla cosa rubata.

Le definizioni, che la legge o la scienza del diritto penale danno dei diversi reati, rendono agevole distinguere quando i medesimi siano da considerarsi come reati materiali, e quando come formali.

Sezione II. — *Del reato tentato e del reato mancato.*

69. Stabilita la nozione giuridica della consumazione, e il criterio col quale questa si riconosce, secondo la diversa natura dei reati, riesce più agevole la nozione del tentativo.

Si considerano come tentativi gli *atti esecutivi di un reato doloso, che non giungono a consumarlo.*

70. Da siffatta definizione si deduce:

1° Che non in ogni classe *di reati* può verificarsi un tentativo criminoso;

2° Che in quella classe dei reati, nella quale può farsi luogo al tentativo, non tutti gli atti che stanno fra il delittuoso pensiero e la consumazione bastano a costituirlo.

71. I reati nei quali può aver luogo il tentativo punibile sono esclusivamente i reati dolosi; perciocchè non può dirsi che taluno tenta un delitto senza presupporre per logica necessità che gli atti da lui intrapresi sono *volontariamente* indirizzati alla violazione della legge penale.

Ora siccome questa criminosa intenzione non si ritrova nei reati colposi, i quali si commettono per inavvertenza, così è chiaro che i medesimi, non ammettono tentativo, e che diventano punibili solo nel caso in cui siasi verificato l'effetto dannoso contemplato dalla legge. Così il cacciatore che spara inavvertentemente la sua arme là dove siavi grave pericolo di uccidere un uomo, quando da questo fatto non derivi nè ferimento, nè morte di chicchessia, non può dirsi colpevole di tentativo di omicidio o di ferimento colposo, poichè l'animo suo non era volto nè all'uno nè all'altro di questi reati.

72. Rispetto poi alla *natura degli atti*, i quali possono giuridicamente costituire il tentativo punibile, occorre che questi siano *atti esecutivi* del reato di che si tratta. Da ciò scaturiscono due criteri importanti in questa materia, vale a dire: I° che il tentativo deve sempre consistere *in un*

atto o fatto esterno, intermedio fra il pensiero del reato e la consumazione di esso; 2° che questo atto o fatto esterno deve aver carattere di atto *esecutivo*.

73. In virtù del primo criterio si escludono dalla categoria dei tentativi, non solo i *nudi pensieri* o *risoluzioni criminose*, che come *atti interni* sono fuori affatto dall'impero della legge penale, ma si escludono eziandio, le nude parole, con le quali, o per via di semplice manifestazione o per via di minaccia (1), taluno dimostri di essere già determinato al delitto. Non può dirsi infatti che intraprenda la esecuzione di un reato quegli, il quale si limita a farne palese la risoluzione col solo mezzo delle parole: e se tali manifestazioni possono dare bastante ragione al potere disciplinare di provvedere o prevenire, secondo le occorrenze, non possono però le medesime costituire avanti la giustizia penale tentativi del reato manifestato o minacciato.

74. A costituire il tentativo punibile non basta l'*atto o fatto esterno*, ma occorre altresì in virtù del secondo dei criteri suesposti, che l'atto o fatto esterno abbia il carattere di *atto esecutivo* e non di *atto meramente preparatorio*.

È infatti agevole ad intendersi che gli atti preparatorii non sono da punirsi come tentativi, perchè essi atti possono sì accennare ad un reato,

(1) La minaccia verbale non può essere punita come tentativo del reato minacciato, ma può essere punita come reato per sè stante, come nel caso dell'insubordinazione per minaccia.

ma non perciò incominciano l'azione vietata, nella quale il reato essenzialmente consiste.

Oltre di che, non essendo gli atti medesimi per la natura loro di necessità riferibili al reato, quando si punisse il loro autore si cadrebbe nel rischio di punire un innocente. Così il caricare un' arma da fuoco può essere atto preparatorio di un omicidio, ma sarebbe erroneo ed assurdo l'imputarlo come tentativo di tale reato, sì perchè non è atto che dia principio all' azione vietata dalla legge (la quale incomincerebbe dal puntare l'arma contro la persona che si volesse uccidere), e sì perchè quell'atto, considerato in sè stesso, non ha *necessaria* relazione col reato di omicidio (1), potendo benissimo accadere che quegli che lo eseguisce non sia animato da intenzione criminosa.

75. Perchè l'atto possa chiamarsi *esecutivo* occorre che sia *idoneo* a produrre quell'evento, nel quale si concreta la consumazione del reato.

Adunque perchè vi sia tentativo punibile è necessario che il modo di operare dell'agente sia atto a produrre il successo da lui voluto, di maniera che se questo non avviene, ciò possa attribuirsi a cause fortuite affatto indipendenti dal colpevole.

76. Ora l'*idoneità* può mancare nel *mezzo* assunto dall'agente per commettere il reato, e può mancare nel soggetto, sul quale il delitto si doveva consumare.

Manca l' idoneità nel *mezzo* quando questo è incapace di produrre il risultato criminoso, come

(1) In altri termini si dice che non ha *unica riferibilità al reato*

per esempio, se Caio con intenzione di avvelenare Tizio infonde nella bevanda a lui destinata dello zucchero credendo che sia arsenico o altro veleno. In questo caso il mezzo adoperato per dar morte a Tizio essendo assolutamente incapace a produrre un tale effetto, non si può dire che sia avvenuto un vero e proprio tentativo di veneficio.

Manca l'idoneità nel *soggetto* quando il soggetto passivo del progettato reato, per le sue condizioni è tale da non potersi far luogo alla consumazione del reato stesso. Ciò avviene se uno, per esempio, con animo di commettere un furto, sottrae una cosa che crede di altri, quando invece è sua propria, oppure, se uno con intenzione di uccidere s'introduce nella camera del suo nemico, morto poco prima per effetto di malattia, e credendolo dormente gli configge il pugnale nel cuore. In ambedue questi casi per le condizioni del soggetto passivo del reato era impossibile consumare il reato, e quindi non vi è tentativo punibile.

77. Quando il tentativo manifestato con un atto propriamente esecutivo sia sospeso, o manchi di produrre il suo effetto in forza di circostanze fortuite e indipendenti dalla volontà dell'autore è sempre punibile.

Tuttavia per ragioni di giustizia e di politica necessità, le pene, onde il tentativo è colpito, sono meno severe di quelle inflitte al delitto consumato.

78. Le pene si applicano al colpevole del tentativo in maggiore o minore quantità, secondo

che il tentativo sia prossimo o remoto, vale a dire, secondo che rimane più o meno cammino da fare per compiere l'azione o per ottenere il successo in cui consiste il reato consumato.

Tanto il Codice penale comune come il militare chiamano *reato mancato* quel tentativo, nel quale l'agente giunse a tali atti di esecuzione che nulla rimaneva per sua parte a fare per mandarlo ad effetto, e vogliono che in tal caso l'autore sia punito colla pena del reato consumato diminuita di un grado. Chiamano *reato tentato* quel tentativo, nel quale rimaneva all'agente qualche altro atto da compiere per giungere alla consumazione del reato, e vogliono che in tal caso l'autore sia punito colla pena del reato consumato diminuita di due o tre gradi, secondo le circostanze, e specialmente in proporzione della maggiore o minore prossimità dell'atto esecutivo alla consumazione del reato (Art. 97 e 98 del Cod. pen. com.; Art. 32 e 33 del Cod. pen. per l'esercito (1).

79. Quando la pena del reato consumato si misura dalla quantità del danno arrecato, come per esempio nel furto, occorre nel punire il tentativo attenersi al seguente criterio: O nel giudizio rimane chiarito quanto mirasse la intenzione di chi commise il tentativo, e allora questi si pu-

(1) In certi casi speciali di reati militari il tentativo è considerato come un reato compiuto; per esempio in tema d'insubordinazione qualsiasi tentativo di offendere il superiore con armi è considerato e punito come una consumata insubordinazione per vie di fatto. (Art. 124)

nisce secondo tale intenzione, o ciò non si conosce, e allora si presume che la intenzione del delinquente fosse diretta allo scopo meno dannoso.

Così se è manifesto che un militare, autore di un tentativo di furto, volesse rubare fra le cinquanta e le cinquecento lire, allora la pena del tentativo si deduce da quella che la legge infligge pel furto commesso con tale latitudine di danno; ma se sia incerto quanto volesse rubare, allora nel determinare la pena convien partire da quella che s'infligge per detto reato, quando il danno è inferiore alle lire cinquanta.

80. Non si punisce il tentativo quando il colpevole, pentitosi prima di giungere a consumare il reato, spontaneamente desiste dall'azione criminosa intrapresa (Art. 96 Cod. pen. com.; Art. 31 Cod. pen. per l'esercito).

La legge infatti ha saviamente riconosciuto nel pentimento, che produce la desistenza da un tentativo, un motivo d'impunità; perocchè dove la spontanea desistenza non liberasse l'autore del tentativo da ogni timore di processo e di pena, egli sarebbe stimolato a spingersi fino alla meta.

Quando però gli atti che l'agente aveva posti in essere prima della spontanea desistenza, costituiscono un delitto consumato nella sua specie, egli soggiace alla pena di questo.

Così, per esempio, se un militare abbia guastata qualche parte di un edificio militare, con animo d'introdursi in un dato locale a rubare, quindi, pentitosi, abbia desistito dal compiere il

furto, dovrà sempre rispondere del guasto dell'edificio, perchè quest'azione costituisce un reato per sè stante (Art. 228).

81. Il reato mancato, a differenza del tentato, non può mai andare impunito a cagione del pentimento, perocchè la ragione dell'impunità concessa dalla legge a chi spontaneamente si ritrae dal cammino criminoso, per il quale si avviava alla violazione della legge penale, non può mai ritrovarsi in chi tutto lo ha percorso, sebbene per fortuite circostanze non abbia ottenuto il successo, al quale egli intendeva.

CAPO VI.

DELLA PARTECIPAZIONE DI PIÙ PERSONE ALLO STESSO REATO.

82. La violazione della legge non è sempre l'opera di una sola persona, ma accade non rare volte, che più persone partecipino a commettere lo stesso reato. Occorre in conseguenza conoscere le diverse maniere, colle quali da più persone si può partecipare a un reato medesimo, stabilire i diversi gradi di responsabilità, che i partecipanti contraggono di fronte alla legge, e indicare finalmente le diverse pene, alle quali essi soggiacciono, secondo il modo ed il grado della partecipazione.

Più persone possono partecipare al medesimo delitto o come agenti principali (si dicono anche coautori, o correi), o come complici.

Sezione I. — *Agenti principali.*

83. Sono agenti principali, o coautori di un reato, coloro, i quali, o cooperano *direttamente* e *fisicamente* alla esecuzione dello stesso fatto criminoso, o che senza prender parte *fisicamente* all'esecuzione del reato, ne sono però la causa *morale* e diretta, per avere efficacemente indotto altri a commetterlo. In conseguenza la *correità*, che costituisce la prima maniera di partecipazione allo stesso delitto, può risultare o da un concorso *fisico*, o da un concorso *morale* alla stessa azione criminosa.

84. La correità per concorso fisico sta nella cooperazione diretta di più persone alla materiale infrazione della legge. La correità per concorso morale sta nella dolosa persuasione a delinquere, efficacemente esercitata da una persona sopra un'altra.

85. V'è cooperazione fisica e diretta nell' ésecuzione del reato, tanto per parte di quelli che partecipano all'atto consumativo del reato, quanto di coloro che, senza prender parte all'atto consumativo, cooperano direttamente alla esecuzione di esso.

Così sono da considerarsi come correi dello stesso furto, non solamente coloro, che introdottisi in una casa danno opera congiuntamente a rubare, ma quelli ancora che usando di grimaldelli aprono la porta ai compagni, o che per evitare la sorpresa, rimangono fuori in vigilanza, sebbene questi non abbiano operate le sottrazioni.

86. V' è *concorso morale* alla delinquenza sempre quando taluno, volendo il reato, ne fa sorgere in altri, che non vi sia precedentemente determinato, la risoluzione, e lo eccita efficacemente a commetterlo.

Questo morale concorso può esercitarsi: o per via di mandato, vale a dire commettendo la esecuzione del reato ad altri, che accetta il criminoso incarico; o eccitando altri a delinquere, per via di ricompense date o promesse; o adoperando le minaccie per indurlo a violare la legge penale; o facendo abuso a questo pravo fine dell'autorità o del potere, che ha l'eccitatore sull' eccitato; o in qualsivoglia modo, onde risulti che taluno è la prima e vera causa del reato commesso da un altro. (Art. 102, Cod. pen. com.; Art. 37, Cod. pen. per l'esercito).

Sezione II. — *Complici.*

87. *Complici*, ossia ausiliatori, sono coloro, i quali, senza avere cooperato direttamente all'esecuzione del reato, o avere dolosamente indotto altri a commetterlo, vi hanno però *indirettamente* partecipato, o col facilitare o fortificare in altri la risoluzione criminosa precedentemente già nata; o coll' indicare o somministrare i mezzi per delinquere; o agevolando in qualsiasi modo la esecuzione del reato. (Art 103, Cod. pen. com.; Art. 38, Cod. pen. per l' esercito).

88. Gli *agenti principali* si distinguono dunque dai *complici* col seguente criterio, vale a dire, che

i primi risolvono e vogliono il delitto che poi commettono o fanno commettere ad altri, mentre i secondi aiutano, o agevolano indirettamente il reato da altri risoluto e compiuto.

89. Come può esservi concorso fisico o morale al reato per parte degli *agenti principali*, così può esservi concorso *fisico* o *morale* per parte dei *complici*. Questi infatti aiutano *fisicamente* gli autori o delinquenti principali quando somministrano loro i mezzi meccanici necessarii o utili per la violazione della legge penale, o rimovono gl'impedimenti materiali, che alla medesima si oppongono, e li aiutano *moralmente*, quando agevolano il reato per mezzo di consigli, di istruzioni, di informazioni, o di promesse di soccorso successivo.

Così sarebbe *complice fisico* quegli che scientemente somministrasse ad un ladro la chiave falsa o la scala per introdursi a rubare nella casa altrui, e sarebbe *complice morale*, quegli che gl' indicasse il luogo, per il quale più facilmente introdursi nella casa, o l'ora più sicura per non essere sorpreso dal padrone, o il modo di forzare lo scrigno od aprirlo.

Sezione III. — *Penalità degli agenti principali e dei complici.*

90. Tanto pel Codice penale comune, come pel militare, gli agenti principali soggiacciono tutti alla pena ordinaria del commesso reato.

Vi soggiacciono pure i complici, quando la loro cooperazione fu tale che senza essa il reato non

sarebbe stato commesso. Negli altri casi la pena ordinaria si diminuisce pei complici da uno sino a tre gradi, secondo le circostanze. (Art. 104, Cod. pen. com.; Art. 39, Cod. pen. per l'esercito).

91. Il mandante, ossia quegli che dà incarico ad altri di commettere un reato, è punito come reo di reato tentato, quand'anche il mandatario non avesse proceduto ad alcun atto di esecuzione. (Art. 99, Cod. pen. com.; Art. 34, Cod. pen. per l'esercito).

92. Se concorrono circostanze e qualità in favore o in aggravio di uno degli agenti principali o complici di un reato, le conseguenze benefiche o dannose di quelle circostanze o qualità non si estendono alle persone degli altri. (Art. 105, Cod. pen. com.; Art. 59, Cod. pen. per l'esercito).

CAPO VII.

DELLA RECIDIVA.

93. Chi ricade nella delinquenza dopo aver altre volte violata la legge penale mostra una malvagità maggiore di chi delinque la prima volta, e soggiace giustamente per cagione della recidiva ad un aggravamento della pena.

94. Perchè uno sia considerato recidivo non basta che abbia commesso un altro reato prima di quello pel quale viene giudicato, ma occorre che per quel primo già sia stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile. E pertanto se Tizio

commettesse un reato mentre dura il processo per altro reato da lui precedentemente commesso non potrebbe perciò ritenersi recidivo.

Lo stesso si dica se fosse stato condannato e contro la condanna pendesse ricorso in appello. (Art. 118, Cod. pen. com.; Art. 49, Cod. pen. per l'esercito).

Quando la sentenza è divenuta irrevocabile dà luogo a recidiva, quand'anche la pena non sia stata scontata.

95. Per farsi luogo a recidiva occorre altresì che la condanna precedente sia stata inflitta per uno di quei reati che la legge qualifica crimini, o delitti e non già per una semplice contravvenzione. (Art. 118, Cod. pen.; com. Art, 49, del Cod. pen. per l'esercito).

96. Si verifica la recidiva, tanto se il primo reato e il nuovo siano della stessa specie, come se siano di specie diversa. Così se un militare dopo essere stato condannato per diserzione commetta un furto, questo nuovo reato è accompagnato dalla circostanza aggravante della recidiva.

Quando i due reati sono della stessa specie la recidiva si chiama *specifica*, quando sono di specie diversa la recidiva si chiama *generica*.

97. Il Codice penale comune colpisce i recidivi con aggravamento di pena, diverso secondo i casi. (Cod. pen. com. art. 119 e seg.).

Per disposizione del Codice penale per l'Esercito i recidivi, tanto per recidiva generica che specifica, non sono mai puniti col minimo della pena tem-

poraria, nella quale sono incorsi pel nuovo reato (Art. 48).

98. In alcuni casi la recidiva è tenuta a calcolo con particolari disposizioni. Per esempio, quando il soldato, già condannato per diserzione, commetta altro consimile reato, la nuova diserzione è considerata come qualificata e punita con uno speciale aggravamento di pena (Art. 141 e 142).

CAPO VIII.

DELL'AZIONE PENALE E DEI MODI COI QUALI SI ESTINGUE.

SEZIONE I. — *Dell'azione penale.*

99. L'*azione penale* è l'esplicazione del diritto che appartiene alla società di perseguitare giuridicamente chi ne ha violate le leggi. L'azione, con la quale la parte privata, offesa dal reato, chiede riparazione del danno sofferto, dicesi *azione civile.*

100. L'azione penale è essenzialmente pubblica, e si esercita avanti ai tribunali dai pubblici uffiziali di ciò incaricati dalla legge, chiamati uffiziali del Pubblico Ministero.

101. L'azione penale o si esercita *d'ufficio* o si esercita in seguito a *querela di parte.* Si esercita d'ufficio quando il funzionario, che ne è incaricato dalla legge, ha la facoltà di perseguitare il reato, e di trarre il delinquente avanti i tribunali competenti, indipendentemente dall'eccita-

mento o dalla volontà della parte offesa. Si esercita in seguito di *querela di parte* in tutti quei casi, nei quali la legge, per giusti riguardi alla quiete e all'onore dei cittadini, ha ordinato, che il procedimento penale non s'intraprenda, se la parte lesa non lo richieda espressamente.

102. I reati militari si perseguono tutti d'uffizio. Rispetto a'reati comuni, il Codice penale comune indica espressamente in quali casi occorre la querela della parte offesa, affinchè l'azione penale possa essere legittimamente promossa. In tutti gli altri casi, ne'quali manca siffatta indicazione s'intende che deve procedersi d'uffizio.

SEZIONE II. — *Della estinzione dell'azione penale.*

103. I modi pei quali l'azione penale si estingue sono:

1° La morte del reo,
2° L'espiazione della pena,
3° La grazia sovrana,
4° La prescrizione.

104. La morte dell'incolpato in qualunque stadio di giudizio accada, fa subito cessare ogni ulteriore procedimento penale contro di lui. Manca infatti lo scopo dell'azione penale, quando il delinquente non può più essere colpito di pena dalla giustizia degli uomini.

105. Mentre però questo evento fa cessare per natura sua l'applicabilità di tutte quelle pene, che avrebbero dovuto cadere sulla persona del delin-

quente, e che non potrebbero senza inutile crudeltà o manifesta ingiustizia applicarsi o sul suo cadavere, o su persone diverse da lui, non estingue quei debiti, che per cagione del reato si contraggono, o verso lo Stato, o verso i privati, al pagamento dei quali rimane obbligato il patrimonio del delinquente. Laonde la legge ha disposto, che la morte del reo non debba recar pregiudizio all'azione civile sopra i suoi beni, o contro gli eredi di lui, per la riparazione del danno, cui avrà dato causa il reato (Art. 133 Cod. pen. com.).

106. Similmente l'estinzione dell'azione penale per via di grazia sovrana lascia intatta l'azione civile per la riparazione del danno derivato dal reato (Art. 136, Cod. pen. com).

107. Quando dopo il commesso reato corse un lungo tempo, senza che il colpevole sia stato chiamato a rispondere avanti ai tribunali la legge impone che si abbia come *prescritta* l'azione penale, ossia che non più si proceda contro l'imputato.

Due ragioni formano il fondamento della *prescrizione* dell'azione penale, la prima è che quando per il lungo tempo trascorso il reato è uscito dalla memoria degli uomini vien meno il fine e la necessità della pena.

La seconda ragione consiste in ciò, che con un giudizio troppo tardivo difficilmente si può riuscire alla scoperta del vero, perchè l'accusa mal potrebbe dopo tanto tempo riunire certe prove della colpevolezza, e l'accusato più difficilmente

ancora riuscirebbe a provare la sua innocenza, sia per l'intervenuta morte dei testimoni, sia per la naturale dimenticanza dei fatti.

108. La legge ammette pure la *prescrizione della pena*, e cioè che in certi casi, sia condonata la pena a colui, che dopo essere stato condannato per il reato commesso, per un lungo periodo di tempo non ebbe mai a scontare la pena a lui inflitta, per essere stato fuggiasco o latitante.

Il fondamento della prescrizione della pena sta tutto in queste ragioni: primo, che l'ansietà e la sventure, che d'ordinario affliggono la vita del contumace, quando siano durate per lungo tempo possono considerarsi come una sufficiente espiazione; secondo, che la punizione eseguita molti anni dopo la condanna rimarrebbe senza scopo in faccia a una generazione, che non vide il reato, o che lo ha dimenticato, e vestirebbe l'apparenza della vendetta più che della giustizia.

109. Quanto alla teoria della prescrizione occorre esaminare:

1° quando la prescrizione incomincia a decorrere;

2° quanta sia la durata del tempo necessario per prescrivere;

3° quando e come il corso della prescrizione possa rimanere sospeso;

4° quando e come il corso della prescrizione possa venire interrotto.

I.

110. La prescrizione dell'azione penale, quando non vi fu processo, comincia a decorrere pei reati consumati dal giorno della consumazione, pei reati tentati o mancati dal giorno in cui fu commesso l'ultimo atto esecutivo, pei reati continuati dal giorno in cui cessò la continuazione; se vi fu processo la prescrizione comincia a decorrere dall'ultimo atto processuale.

La prescrizione della pena comincia a decorrere dal giorno in cui la sentenza fu emanata.

II.

111. La durata del tempo necessario alla prescrizione è diversa secondo la qualità dei reati. Oltre di che il tempo che si richiede per l'estinzione della pena è sempre maggiore di quella che occorre per l'estinzione dall'azione penale.

E la ragione sta in ciò, che tutti i motivi che consigliano una maggiore brevità di tempo per la estinzione dell'azione penale per non rendere troppo dura la condizione di un imputato, *che può essere innocente*, non militano a riguardo di chi fu già giudicato colpevole.

112. Il Codice penale per l'esercito stabilisce in proposito le seguenti norme.

Pei reati portanti pene di morte o di lavori forzati a vita, se vi fu sentenza di condanna la prescrizione della pena non corre. Tuttavia se il

condannato per tali reati cade in potere della giustizia dopo il trascorso di venti anni a contare dal giorno del commesso reato, si diminuirà la pena da esso incorsa da uno a due gradi, secondo le circostanze.

Pei reati stessi, se non vi fu sentenza, l'azione penale si prescriverà col trascorso di venti anni dal giorno del commesso reato (Art. 61).

113. Pei reati portanti pene temporanee non minori di anni cinque, se vi fu sentenza, la prescrizione si acquista col trascorso di anni venti a cominciare dal giorno della sentenza medesima.

Se non vi fu sentenza l'azione penale si prescriverà in dieci anni compiti dal giorno del commesso reato (Art. 62).

114. Pei reati puniti con pene minori di anni cinque, nel caso di sentenza, la prescrizione si compirà col decorso di anni dieci dal giorno della sentenza stessa.

Se non vi fu sentenza l'azione penale sarà prescritta dopo cinque anni dal giorno del commesso reato.

115. In tutti i casi precedenti, se non vi fu sentenza, ma bensì processo, il tempo utile per la prescrizione dell'azione penale non avrà principio, se non che a decorrere dall'ultimo atto del processo medesimo (Art. 64).

116. Pei reati di diserzione per estinguere l'azione penale, siavi o non siavi sentenza, sempre si richiede il tempo come sopra richiesto per la prescrizione della pena a seconda dei diversi casi.

Oltre a ciò pei sottuffiziali, caporali e soldati la prescrizione comincia a decorrere dopo cinque anni dal tempo in cui avrebbero compiuto il loro servizio, e per gli uffiziali dopo dieci anni dal commesso reato.

Finalmente il disertore non può mai invocare la prescrizione prima di aver compiuto il cinquantesimo anno di età (Art. 67).

III.

117. Avviene talora, che per conoscere e decidere se un fatto sia o no criminoso, occorre prima stabilire un punto di diritto civile, che deve essere pregiudicialmente dichiarato dai tribunali civili.

Questo accade, per esempio, se un tale, accusato di furto, sostenga di essere il padrone della cosa di cui s'impossessò. In questo caso è chiaro, che non si può pronunciare, nè la condanna, nè l'assoluzione dell'accusato, se prima non sia risolta la questione della proprietà della cosa.

A questa necessità di giustizia provvede la legge, disponendo che se contro l'azione penale si propongono eccezioni di diritto civile, le quali se sussistessero escluderebbero il reato, il magistrato ha la facoltà di sospendere il giudizio, e rinviare la questione civile al tribunale competente (Art. 33 Cod. di procedura penale).

Ora se questo avviene, la prescrizione incominciata dal giorno del reato, rimane sospesa nel

giorno in cui s' introduce il giudicio civile, nè ri-prende il suo corso finchè la causa civile non sia stata irretrattabilmente risoluta (Art. 145 Cod. pen. com.; Art. 68 Cod. pen. per l'esercito).

IV.

118. La recidiva nei reati interrompe la pre-scrizione, e in tal caso la prescrizione dell'antico reato ricomincia a decorrere dal giorno, in cui ha principio quella dell'ultimo reato (Art. 146 Cod. pen. com.; Art. 69 Cod. pen. per l'esercito).

LIBRO II.

DELLA GIURISDIZIONE MILITARE.

CAPO I.

RAGIONI E NATURA DELLA GIURISDIZIONE MILITARE.

119. Scopo della milizia è quello di tutelare la sicurezza dello Stato contro le offese esterne od interne, e di sostenerne le ragioni, quando occorra, colla forza dell'armi.

Questo scopo, al quale la milizia è ordinata, crea agl'individui che la compongono certi doveri speciali, senza l'adempimento dei quali la milizia stessa non potrebbe sussistere, o sussistendo verrebbe meno al suo fine.

120. Quindi ad assicurare l'adempimento di questi doveri fu necessario un corpo speciale di leggi, che ad ogni trasgressione militare apportasse la sua sanzione penale.

Questo fu principalmente composto di due Codici *Codice penale per l'esercito*, riguardante la milizia di terra, *e Codice penale militare marittimo*, riguardante la milizia di mare.

121. L'applicazione delle disposizioni penali di esti Codici ad ogni trasgressione in essi menvata richiedeva una magistratura speciale. E di ro per riconoscere l'innocenza o la malizia di ı atto, per misurare il maggiore o minor grado

di reità in un fatto connesso alle speciali contingenze della vita e del servizio militare, occorre una lunga e profonda esperienza della vita e del servizio medesimo e delle molteplici circostanze ad essi inerenti.

Quindi è che il giudizio dei fatti delittuosi, che si commettono con infrazioni delle leggi militari, fu affidato per la milizia di terra ai tribunali militari dell'esercito, e per quella di mare ai tribunali militari marittimi, questi composti di uffiziali della marina militare, e quelli di uffiziali dell'esercito.

122. Se i tribunali militari giudicassero i militari per tutti quanti i reati, e anche per quelli di diritto comune, la giurisdizione militare acquisterebbe il carattere di un privilegio di fôro personale, che non sarebbe conciliabile coi principii di uguaglianza civile che informano le moderne legislazioni.

Perciò all'esercizio della speciale giurisdizione militare occorre il carattere militare, non solo nella *persona* del giudicabile, ma anche nel *reato* che gli viene addebitato.

123. Tali sono le ragioni e la natura della giurisdizione militare, la quale può definirsi: la facoltà data dalla legge ai tribunali militari di conoscere e giudicare i reati militari (1).

(1) In quest'opera si tratta specialmente della giurisdizione militare, che sovrasta all'esercito, e che viene esercitata dai Tribunali militari dell'esercito stesso.

CAPO II.

DELLE PERSONE SOGGETTE ALLA GIURISDIZIONE MILITARE IN OGNI TEMPO.

124. Per regola generale soggiacciono alla giurisdizione militare tutti i militari appartenenti all'esercito, di qualunque grado, tanto in servizio attivo che sedentario (Art. 323, n. 1).

Secondo questo principio tre sono le condizioni di persona per l'esercizio di tale giurisdizione:

1° La qualità militare nella persona dell'imputato;

2° L'appartenenza del medesimo all'esercito;

3° L'effettività del servizio.

125. Non basta adunque per l'esercizio della giurisdizione militare che il giudicabile sia ascritto a un ordine di milizia attiva o sedentaria, conviene altresì che sia effettivamente in servizio.

Perciò i militari di milizia mobile, o territoriale, di complemento e di riserva, non sono soggetti alla giurisdizione militare, se non quando sono chiamati a prestare servizio attivo.

126. Le suenunciate regole soffrono le seguenti eccezioni:

1° Sono soggetti alla giurisdizione militare, ancorchè non siano propriamente militari: gl'impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra,

quando siano per provvedimento organico assimilati ai militari (Art. 323, n. 4) (1);

b) Le guardie di finanza quando commettono i reati di diserzione qualificata, d'insubordinazione, di atti di violenza in servizio, di prevaricazione e di corruzione (2);

c) Le guardie di Pubblica Sicurezza pei reati di diserzione qualificata e d'insubordinazione consistente in minacce e vie di fatto (3).

d) Le guardie carcerarie pei reati di diserzione semplice e qualificata, e d'insubordinazione consistente in minaccie e vie di fatto (4).

(1) Si noti che per gli effetti della giurisdizione militare, occorre una assimilazione al *grado* militare e non basta una semplice assimilazione o parificazione di rango.

Si noti ancora che per l'ordinamento dell'esercito ora stabilito a termini della Legge 29 giugno 1882, tale classe d'impiegati assimilati a grado militare attualmente non esiste. Esisteva al tempo in cui fu promulgato il vigente Codice penale per l'esercito: e potrebbe eventualmente rivivere in forza di nuovi provvedimenti organici.

(2) Legge 8 aprile 1881 sull'ordinamento delle Guardie di Finanza (Art. 14, 15, 17, 18), Quando poi le guardie di finanza siano mobilitate sono considerate come veri e propri militari, e però soggiacciono alla disciplina e alle leggi militari, e quindi per intero alla giurisdizione militare.

Sono pur devolute eccezionalmente alla giurisdizione militare in certi casi le *guardie daziarie* di quei comuni chiusi abbuonati, che vogliano valersi della facoltà data loro dalla legge di applicare alle proprie guardie daziarie tutte o singole le disposizioni riguardanti le guardie doganali, ossia di finanza. (Legge dei provvedimenti finanziari 11 agosto 1870, Allegato L, art. 15).

(3) Legge 20 marzo 1865 per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia (Allegato B, art. 14).

(4) Legge 23 giugno 1873 per l'ordinamento del personale addetto alla custodia degli stabilimenti carcerari (Art. 5).

2° Sono soggetti alla giurisdizione militare dei tribunali dell' esercito, ancorchè non appartenenti all' esercito stesso, gl' individui ascritti all'armata navale, quando siano chiamati a fare il loro servizio a terra.

Sono invece soggetti alla giurisdizione dei tribunali militari marittimi i militari dell' esercito durante il loro imbarco a bordo dei legni della marina militare dello Stato (Art. 327).

3° Sono soggetti alla giurisdizione militare ancorchè fuori dell' effettività del servizio le seguenti persone

a) Gli uffiziali dell'esercito permanente quando si trovano sprovvisti d'impiego, e cioè nelle posizioni di disponibilità e d' aspettativa (Art. 323, n. 2) (1).

La ragione di questa eccezione sta in ciò che l' uffiziale dell' esercito permanente, a differenza degli altri militari, è stabilmente addetto all'esercito: per cui, sospesa l' effettività del servizio, rimane in lui lo stato personale coi diritti e doveri ad esso inerenti.

La stessa ragione non milita a riguardo dell' uffiziale di milizia mobile o territoriale, di complemento e di riserva, il servizio dei quali è straordinario, e non attributivo di stato, e perciò

(1) Questa disposizione riguardando i soli uffiziali dell' *esercito permanente*, non comprende gli uffiziali di milizia mobile o territoriale, di complemento e di riserva, i quali come si è detto non sono soggetti alla giurisdizione militare, se non quando sono chiamati a prestare servizio attivo

appunto sono questi soggetti alle leggi militari, solamente quando sono chiamati in servizio.

b) Gl' invalidi incorporati (Art. 323, n. 3).

Gl' invalidi non prestano servizio militare, nè attivo nè sedentario, e sono nella condizione di giubilati; tuttavia quando sono *incorporati*, e cioè appartengono a un istituto militare, vanno soggetti alle leggi militari.

c) I disertori: (Art. 323, n. 5).

d) I militari che stanno scontando le pene del carcere e della reclusione militare, e quelli altresì che sono detenuti in attesa di giudizio (Art. 323, n. 6).

127. In faccia alla legge è considerato come militare il cittadino, dacchè fu iscritto nei ruoli dell'esercito e in esso presta servizio.

In conseguenza la giurisdizione militare si esercita su tutte le persone che di fatto prestano un servizio militare nell'esercito, ancorchè si venga a scoprire la nullità del loro *assento* (atto di arruolamento) o la loro incapacità al detto servizio (Art. 326).

128. Sono giudicate dai tribunali militari anche le persone estranee alla milizia, quando debbano rispondere dei reati militari da essi commessi nel tempo in cui erano militari (Art. 323).

E ciò in conseguenza del principio che i caratteri del reato sono determinati dalle circostanze del fatto nel momento della consumazione, nel qual momento per conseguenza rimane fissata definitivamente la giurisdizione.

129. Sono previsti dal Codice penale per l'esercito dei reati, ne' quali possono incorrere anche i cittadini che non hanno carattere militare, nè sono assimilati a militare (1). Se tali persone estranee alla milizia incorrono nei detti reati, sono giudicate dai tribunali ordinari, i quali infliggono loro le penalità stabilite nel codice stesso, sostituendo alla pena militare una equivalente pena comune (Art. 29).

130. Fanno eccezione alle regole suesposte le norme della giurisdizione militare del tempo di guerra, che si vedranno più innanzi.

CAPO III.

DURATA E LIMITI DELLA GIURISDIZIONE MILITARE QUANTO ALLE PERSONE.

SEZIONE I. — *Uffiziali.*

131. Gli uffiziali dell'esercito permanente, e gl' impiegati assimilati al grado di uffiziale sono sottoposti alla giurisdizione militare dalla prestazione del giuramento insino a regolare cessazione del servizio (Art. 324).

La prestazione del giuramento costituisce per gli uffiziali una condizione essenziale della effettività del servizio.

(1) Tali sono, per esempio, il favoreggiamento alla diserzione, la subornazione, la ricettazione di effetti militari e la correità, o complicità in qualsiasi reato militare (Art. 160 e seg. 235 e seg. 239 e seg.).

132. La cessazione del servizio può essere prodotta da due ordini di cause: da quelle cause che danno luogo a perdita del grado, e da quelle che producono la perdita dell'impiego.

1° La perdita del grado avviene:

a) per la dimissione volontaria accettata dal re;

b) per condanna penale nei casi determinati dalla legge (1);

c) per la rimozione del grado nei casi pure determinati dalla legge (2);

2° La perdita dell'impiego ha luogo:

a) per giubilazione, ossia collocamento a riposo;

b) per riforma, in causa di fisica inabilità al servizio militare;

(1) Le condanne che per legge portano seco la perdita del grado di uffiziale sono:

1° Le condanne a pena criminale;

2° Le condanne a pene correzionali pei reati di furto, di truffa, di abuso di confidenza, di prevaricazione con sottrazione di danaro, carte di credito, atti o documenti, di bancarotta, di eccitamento alla corruzione o alla prostituzione;

3° Le condanne che importano pena di carcere coll'aggiunta della sospensione dai pubblici uffici, o della sorveglianza speciale della polizia;

4° Le condanne alla destituzione o dimissione pronunciate da un tribunale militare.

(Legge sullo stato degli uffiziali del 25 maggio 1852).

(2) La rimozione dal grado viene inflitta in seguito a parere di un consiglio di disciplina nei seguenti casi:

1° Offesa alla persona del re;

2° manifestazione pubblica di opinioni ostili alla monarchi costituzionale, o alle istituzioni fondamentali del regno, o alle libert guarentite dello Statuto;

3° mancanza contro l'onore;

4° mala condotta abituale. (*Legge predetta*).

c) per rivocazione dell'impiego per misure disciplinari (1).

133. L'accettazione della dimissione, la rimozione, la giubilazione, la riforma e la rivocazione sono pronunciate con decreto reale, e quindi in tutti questi casi la cessazione della giurisdizione militare è determinata dal relativo decreto reale.

Nei casi invece di condanna, che porti seco la perdita del grado, la giurisdizione militare termina il giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

134. Abbiamo già veduto che gli uffiziali non cessano di essere soggetti alla giurisdizione militare nello stato di aspettativa o di disponibilità. Neppure cessano di esserlo nel tempo di temporanea licenza.

Sezione II. — *Militari non uffiziali.*

135. I militari, o assimilati a militari, non uffiziali sono sottoposti alla giurisdizione militare dalla data dell'assento, ossia iscrizione nei ruoli dell'esercito, insino a quella del regolare congedo assoluto, in tutto il tempo nel quale sono in servizio effettivo (Art. 324).

(1) La rivocazione dell'impiego viene inflitta in seguito a parere di un consiglio di disciplina ne'seguenti casi:

1° Persistenza nelle cause, che diedero luogo alla sospensione dell'impiego, dopo trascorso un anno di tale sospensione;

2° Sospensione recidiva;

3° Negligenza abituale o mancanza grave in servizio o contro la disciplina;

4° Matrimonio contratto senza autorizzazione del governo.

5° Condanna alla pena del carcere di oltre sei mesi.

136. Non basta adunque che un cittadino sia iscritto nelle liste di leva e abbia estratto il numero, e sia dichiarato abile al servizio, perchè cada sotto la giurisdizione militare, ma occorre che sia formalmente *assentato*, ossia iscritto nei ruoli dell'esercito.

Nè basta per essere sottratto a tale giurisdizione che un militare abbia terminato il tempo, pel quale era vincolato al servizio, e che abbia diritto al suo congedo assoluto, ma occorre che tale congedo siagli stato effettivamente rilasciato.

Non basta neppure a tale effetto aver diritto alla *riforma* (ossia al licenziamento per causa di fisica inabilità sopravvenuta) o *all'esenzione* per circostanze di famiglia, verificatesi dopo l'*assento*. Sino a che al militare per le anzidette ragioni non sia stato rilasciato il suo congedo assoluto, esso rimane soggetto alla giurisdizione militare.

137. Cessa però tale giurisdizione sopra un militare in virtù delle condanne irrevocabili, che in lui producono l'indegnità del servizio militare, e sono pei militari non uffiziali tutte quelle che portano seco la degradazione come pena principale o accessoria.

138. I militari non uffiziali nella posizione di *congedo illimitato* non sono in servizio effettivo, e perciò sono esenti dalla giurisdizione militare.

Però tale giurisdizione cessa riguardo ad essi solamente quando già licenziati dal corpo giungono a consegnarsi all'autorità locale del loro do-

micilio, e rivive al momento in cui sono richiamati sotto le armi (Art. 325).

139. La licenza temporanea non altera lo stato del militare, il quale in tal caso si allontana dal corpo senza cessare di farne parte, e continua perciò a subire la giurisdizione militare (Art. 324).

Lo stesso si dica del militare che nel tempo del suo servizio si trovi degente per infermità in un ospedale militare o civile.

CAPO IV.

REATI CHE DANNO LUOGO ALLA GIURISDIZIONE MILITARE.

140. Fu detto già che per l'esercizio della giurisdizione militare occorrono due condizioni, il carattere militare nell'imputato, e il carattere militare nel reato.

Della prima fu già parlato; qui tratteremo della seconda.

Perchè un reato abbia carattere militare occorre che il fatto costitutivo di esso reato sia un'infrazione ai doveri speciali del militare, oppure quando sia un'infrazione ai doveri comuni del cittadino, assuma in forza dello stato militare un carattere diverso da quello che avrebbe avuto nelle condizioni ordinarie.

141. Sono infrazioni dei doveri speciali del militare quei reati, che arrecano direttamente un danno al servizio o un'offesa alla disciplina mi-

litare, come sarebbero la diserzione, la disobbedienza, l'insubordinazione.

Sono infrazioni dei doveri comuni, ma assumono il carattere di reato militare a cagione delle speciali circostanze della vita militare, nelle quali sono commessi, la prevaricazione, la corruzione, il falso che danneggiano l'amministrazione militare, il ferimento, la calunnia, il furto, la truffa, che, arrecando direttamente un danno all'individuo, indirettamente compromettono l'ordine e la disciplina della società militare.

142. Di queste due specie appunto sono i reati contemplati dai codici penali militari; e per questi soli i militari sono giudicabili dai tribunali militari. Tali sono, secondo il Codice Penale per l'esercito i reati di tradimento, spionaggio e arruolamento, i reati in servizio, i reati di disobbedienza, rivolta, ammutinamento, insubordinazione, diserzione, subornazione, abuso d'autorità, violenza, ferite e percosse fra militari, mutilazione volontaria, calunnia, diffamazione, falso, prevaricazione, infedeltà, corruzione, alienazione di effetti militari, furto, truffa, appropriazione indebita a danno di persona o di amministrazione militare, incendio o deterioramento di edifici od oggetti militari, porto indebito di assise militari, accettazione indebita di onorificenze.

143. Per ogni altro reato, sia commesso anteriormente al servizio militare, sia commesso durante tale servizio, i militari tutti sono soggetti alla giurisdizione dei tribunali ordinari, dai quali

sono indistintamente giudicati, non ostante la loro permanenza in servizio attivo.

144. A queste regole fanno eccezione le norme della giurisdizione militare del tempo di guerra più innanzi riferite.

145. Deve porsi mente a una importante eccezione alle regole della giurisdizione militare, per la quale il soldato può essere sottoposto alla giurisdizione ordinaria anche per mancanza al servizio. Stabilisce la legge che i carabinieri reali, e i militari d'ogni specie, quando richiesti di un servizio dall'autorità civile ne' casi determinati dalla legge si ricusino di prestarlo, siano per questo reato sottoposti alla giurisdizione ordinaria. (Articolo 342).

Con questa disposizione il legislatore ha voluto dare una garanzia al potere civile, la cui supremazia riuscirebbe illusoria, quando esso medesimo non avesse autorità di correzione sugli agenti della forza riluttanti all'esecuzione de' suoi comandi. Se il giudizio di una simile mancanza fosse affidato alla giurisdizione militare, il potere civile potrebbe dirsi esautorato, e impotente di fronte a una ribellione militare.

CAPO V.

CONCORSO DI GIURISDIZIONE MILITARE E ORDINARIA.

146. Il concorso della giurisdizione speciale militare colla ordinaria, o comune, può avvenire in due casi.

1° Quando a commettere uno o più reati militari abbiano concorso dei militari e delle persone estranee alla milizia.

2° Quando un militare debba rispondere di uno o più reati di competenza militare e di uno o più reati di competenza ordinaria.

147. Nel primo caso, cioè quando la consumazione di uno o più reati militari abbia avuto luogo colla cooperazione di militari e di persone estranee alla milizia, è chiaro che posta l'unità del fatto occorre che tutti gl'imputati siano giudicati in un solo giudicio, sia per raggiungere quella maggiore chiarezza delle prove, che si ricava quando esse vengono svolte in relazione a tutte le persone che hanno partecipato all'azione, sia per non incorrere nel pericolo della contraddizione fra due giudicati riguardanti il medesimo fatto.

148. Ora se uno solo deve essere il giudizio, sia pei militari, sia pei non militari che hanno concorso al fatto, dovrà questo tenersi innanzi al magistrato speciale militare o innanzi al magistrato ordinario?

Dinanzi al magistrato ordinario: perchè la giurisdizione ordinaria può esercitarsi sopra tutti i

cittadini, mentre la militare non può esercitarsi che sui militari, e la legge all'infuori dei casi eccezionali del tempo di guerra, non può assoggettare il cittadino estraneo alla milizia al magistrato militare (Art. 337).

149. Essendo l'inscindibilità del giudizio l'unica ragione, per cui nel caso in esame i militari vengono sottratti alla giurisdizione militare per passare all'ordinaria, torna chiaro, che quando per una ragione qualunque il giudicio dei militari debba essere diviso da quello dei non militari, il primo debba sempre spettare ai tribunali militari.

Se, per esempio, l'imputato, o imputati, soggetti alla giurisdizione ordinaria furono già giudicati, quando viene scoperta la correità o complicità dei militari, siccome questi ultimi ad ogni modo non possono più essere giudicati con quelli nel medesimo giudizio, la causa loro sarà trattata innanzi alla giurisdizione militare.

150. Rimane a parlare del secondo caso di concorso di giurisdizione militare e ordinaria, quello cioè che si verifica quando una persona militare debba rispondere di uno o più reati militari, e insieme di uno o più reati comuni.

In questo caso occorre fare una distinzione: fra il reato militare e il comune commessi dalla stessa persona militare havvi connessità, oppur no.

Vi è connessità fra questo e quello quando l'uno fu commesso per procurarsi i mezzi di commettere l'altro, o per agevolarne o compierne l'esecuzione, o per assicurarne l'impunità. Se si ve-

rifica tale connessità, volendo la legge che tutti i reati fra loro connessi siano giudicati in un solo giudizio, prevale anche qui il magistrato ordinario al magistrato speciale, e il giudicio complessivo è riservato alla giurisdizione ordinaria.

151. La legge fa però a questa regola un'eccezione, ed è la seguente. Quando il reato comune porti pena di polizia, o del carcere non maggiore di un anno, e il reato militare porti pena non minore della reclusione militare per anni cinque, giudica entrambi i reati il tribunale militare. La ragione di tale eccezione sta in ciò che la pena militare suindicata quando sia pronunciata pel reato militare, assorbe quella minore stabilita pel reato comune. (Art. 338).

152. Se poi fra i reati militari e comuni commessi dalla stessa persona militare non siavi connessità, allora non è per nulla alterato l'esercizio delle due giurisdizioni. I reati militari saranno giudicati da' tribunali militari, e i comuni dai magistrati ordinari colle seguenti regole di precedenza.

153. Qualora i reati, spettanti gli uni alla giurisdizione ordinaria, gli altri ai tribunali militari, siano tutti rispettivamente punibili o colla morte o coi lavori forzati a vita, precede il giudizio del reato devoluto alla giurisdizione ordinaria.

Se in tale giudicio è pronunziata l'assolutoria, o è inflitta una pena minore di quelle summenzionate, allora ha luogo il giudizio del tribunale militare (Art. 339).

In ogni altro caso la precedenza spetta al tribunale cui sono demandati i reati che importano pena più grave. Se le pene a cui vanno soggetti i reati comuni ed i reati militari sono eguali, precede il giudizio del tribunale ordinario (Articoli 340, 341).

CAPO VI.

DELLA GIURISDIZIONE MILITARE NEL TEMPO DI GUERRA.

SEZIONE I. — *Dello stato di guerra.*

154. In due modi si può determinare lo stato di guerra; colla guerra dichiarata e colla guerra di fatto.

Lo stato di guerra dichiarata è costituito da un atto del regio potere, avendo il Re dallo Statuto la prerogativa di dichiarare la guerra. E perciò lo stato di guerra e la cessazione di esso, e la periferia de' luoghi nei quali tale stato è da osservarsi, sono determinati da un decreto reale (Articoli 243, 244).

Lo stato di guerra di fatto, occorre quando, all'infuori della predetta dichiarazione, il territorio dello Stato è in qualche parte invaso, o minacciato d'invasione da forze nemiche. In tal caso il comandante delle truppe ivi stanziate ha dalla legge la facoltà di ordinare, che quella parte di territorio sia considerato in istato di guerra (Articolo 246).

Però questo stato di guerra determinato da un ordine di un comandante militare non può essere costituito, se non che nelle necessità di difesa determinate dalla legge, nè durare più oltre di quanto durano le stesse necessità (Art. 247) (1).

155. Lo stato di guerra co'suoi effetti giuridici può verificarsi tanto nel caso di guerra con una potenza straniera, come nel caso di guerra civile: dappoichè se i cittadini si sollevano e prendono le armi contro l'ordine costituito, la conservazione dello Stato esige la suprema necessità della guerra.

156. In qualunque modo si verifichi lo stato di guerra, la necessità della salute pubblica esige che in tal caso la giurisdizione militare si estenda oltre i suoi limiti ordinari, sia per le speciali condizioni dell'esercito nelle vicissitudini del campo, sia pei gravi interessi che l'esercito stesso è chiamato in quel tempo a tutelare; e tale giurisdizione viene estesa infatti nei modi che or ora vedremo.

Oltre a ciò, dato lo stato di guerra, il generale comandante in capo dell'esercito, ovvero il comandante di un corpo d'esercito o di una for-

(1) La necessità di difesa per le quali un comandante militare è autorizzato a ordinare che un dato territorio sia considerato in istato di guerra si verifica quando il territorio stesso sia invaso da truppe nemiche, o quando le truppe medesime siano a distanza minore di tre giornate ordinarie di marcia. Questa necessità si ritiene ordinariamente cessata quando il nemico si sia ritirato al di là di tre giornate di marcia. Quando però una fortezza o un posto militare sia stato investito, lo stato di guerra non cesserà sino a che le breccie non siano riparate o poste in istato di difesa, e non siano state distrutte le opere degli assalitori (Art. 246 e 247).

tezza assediata, il quale non sia in comunicazione col comandante in capo, potranno pubblicare dei *bandi militari*; e questi avranno forza di legge nella periferia cui si estende il comando di colui che li emana (Art. 251).

La giurisdizione militare si estende in tempo di guerra oltre i limiti ordinari, quanto alle persone, e quanto ai reati.

Sezione II. — *Estensione quanto alle persone.*

157. Quanto alle persone, oltre a quelle già enumerate, e che in ogni tempo sono soggette alla giurisdizione militare, nel tempo di guerra essa comprende anche le seguenti:

1° I prigionieri di guerra;

2° Le persone estranee alla milizia, le quali si trovino annesse all'esercito, o ad una parte di esso, sia per un impiego od ingerenza qualunque negli stati maggiori, amministrazioni o altri rami di servizio militare, sia per essere tenute a prestazione di opere o somministrazioni in vantaggio dell'esercito, sia infine per ragioni di privato servizio, o per qualsiasi altra attinenza (Art. 545);

3° Qualunque persona, anche estranea alla milizia, che si trovi in uno dei casi seguenti:

a) che sia colpevole dei reati di tradimento, spionaggio, subornazione od arruolamento;

b) che abbia opposto resistenza, impedimento o rifiuto all'esecuzione degli ordini dell'autorità militare, emanati per la sicurezza o difesa delle

piazze di guerra, delle fortezze e dei posti militari, minacciati dall'inimico;

c) che sia incorsa nei reati d'incendio e di distruzione in danno dell'amministrazione militare;

d) che abbia spogliato un ferito, o appartenente all'esercito o prigioniero di guerra (Articolo 546);

e) che quando l'esercito o parte di esso è in presenza del nemico, o in paese nemico, abbia commesso qualche reato in complicità o connessità coi militari, coi cittadini attinenti all'esercito, o coi prigionieri di guerra, ovvero siasi resa colpevole di vie di fatto verso le persone medesime (Art. 547).

Sezione III. — *Estensione quanto ai reati.*

158. La giurisdizione militare nel tempo di guerra si estende anche quanto ai reati, poichè oltre ai reati che in ogni tempo sono ad essa soggetti, altri ne comprende partitamente enumerati dalla legge.

E questi sono: l'incendio in genere, la devastazione, l'omicidio, le ferite o percosse su qualunque persona, i reati contro le pubbliche autorità, lo stupro, il ratto, gli atti di libidine contro natura, la grassazione, la rapina, il saccheggio, le imposizioni arbitrarie, la busca, il furto, le truffe o frodi in genere, la falsa testimonianza, la subornazione di testimoni, l'ammutinamento o rivolta dei prigionieri di guerra.

Sezione IV. — *Durata della giurisdizione di guerra.*

159. La straordinaria giurisdizione nel tempo di guerra, che trova la sua ragione di essere nelle speciali condizioni di quel tempo eccezionale, non dura se non quanto durano quelle condizioni. Cessa quindi al cessare del tempo di guerra l'estensione eccezionale della giurisdizione militare (Articolo 574).

Le cause tuttora pendenti, ancorchè relative a reati commessi nel tempo di guerra, vanno soggette ai tribunali competenti per ragione di persona e di materia, secondo le regole ordinarie della giurisdizione in tempo di pace (Art. 575).

CAPO VII.

DELLA ESTRATERRITORIALITÀ.

160. Si chiama estraterritorialità della legge penale quel principio, in forza del quale le disposizioni di essa legge si estendono in certi casi anche alle azioni delittuose commesse fuori del territorio in cui essa fu promulgata.

Una volta non si riconosceva legittimo l'esercizio della giustizia penale, se non pei reati commessi nel territorio nazionale, ma oggi la cresciuta civiltà e le agevolate comunicazioni dei popoli fra loro non permettono ad uno Stato di rimanersene indifferente dinanzi ad ogni sorta di reati commessi in terra straniera, e quindi tutti riconoscono

la convenienza di una giurisdizione estraterritoriale.

161. Il fondamento di questo principio sta in ciò, che interessa all'intera umanità che il colpevole non trovi in veruno Stato l'impunità dei misfatti.

Tutte le nazioni sono solidali nel dovere della tutela sociale, tutte ugualmente custodi della suprema legge dell'ordine, che vuole la repressione dei reati.

162. Tuttavia la condizione della *territorialità*, ossia dell'essere stato commesso il reato nel territorio dello Stato, è sempre considerata come regola e principio fondamentale della giurisdizione penale, e la *estraterritorialità* è ammessa come eccezione in quei casi, ne' quali è consigliata da necessità o da prudenza.

163. Così il nostro Codice penale comune vuole che siano giudicati dai nostri tribunali, ancorchè commessi fuori del nostro Stato, quei reati tanto nocivi e pericolosi, che non è possibile rimanere di fronte a essi nell'indifferenza.

Tali sono i reati che attentano alla nostra vita politica (reati contro la sicurezza dello Stato), oppure alla nostra vita economica (falsificazione della nostra moneta o di carte equivalenti a tale moneta); rispetto ai quali reati ogni Stato ha diritto di tutelarsi, applicando ai colpevoli, quantunque abbiano delinquito all'estero, le sanzioni penali delle sue leggi (Art. 5, 7, Codice penale comune).

Vuole ugualmente la nostra legge penale comune che siano giudicati dai nostri tribunali:

1° Il regnicolo che avrà commesso all'estero uno dei reati più gravi che la legge qualifica *crimini* (Art. 6 detto Codice), o che avendo commesso pure all'estero uno dei reati che la legge chiama *delitti* sia tratto da querela della parte offesa innanzi ai nostri tribunali;

2° Lo straniero, colpevole di un crimine o delitto commesso all'estero, in certi casi includenti danno o pericolo pel nostro Stato o pei nostri connazionali, casi espressamente determinati dalla legge (Art. 8, 9 detto Codice) (1).

164. Le ragioni di queste disposizioni della legge sono:

1° Che quando un nostro nazionale abbia gravemente delinquito all'estero, il decoro del nostro paese, esige che ritornando esso in patria non vi rimanga impunito;

(1) Questi casi si verificano:

1° Se lo straniero, che ha commesso all'estero un crimine di grassazione, venga arrestato nel nostro territorio, o sia da altro governo consegnato al nostro, sempre quando tale crimine sia seguito a distanza non maggiore di un mezzo miriametro dai nostri confini, oppure qualora sia seguito a maggiore distanza abbia il colpevole trasportato nel nostro Stato la preda.

2° Se lo straniero che ha commesso all'estero un crimine qualunque a danno di un nostro nazionale entri nel nostro Stato, sempre quando sia offerta la consegna del delinquente al governo cui è soggetto il luogo del commesso reato, e sia ricusata.

3° Se nelle medesime circostanze, lo straniero abbia commesso un delitto a danno di un nostro nazionale, quando però in parità di caso il nazionale nostro sarebbe punito nel paese cui lo straniero appartiene (Art. 8 e 9, Cod. pen. comune).

2° Che quando un nostro nazionale abbia delinquito all'estero, ancorchè non gravemente, non possiamo negare di far giustizia alla parte offesa se ce la chiede;

3° Che l'interesse nostro esige che il nostro paese non divenga l'asilo dei malfattori stranieri. La sicurezza nostra sarebbe di certo diminuita, se ogni scellerato dopo avere delinquito in altro Stato potesse rifugiarsi nel nostro, e trovarvi impunità e sicurezza (1).

165. Pei reati militari concorre a determinare la estraterritorialità penale una considerazione d'ordine diverso.

Gli obblighi speciali inerenti alla condizione militare sono talmente attinenti alla persona del militare, che la seguono dovunque si trasferisca per tutto il tempo del suo servizio e anche quando durante tale servizio si rechi in estero Stato.

E perciò il militare che commette all'estero un reato militare è punito colle norme del Codice penale per l'esercito dai nostri tribunali militari.

Solo potranno, secondo le circostanze dei casi, le pene che colpiscono il reato commesso all'estero essere diminuite di un grado (Art. 3).

166. Ora, posto il principio della estraterritorialità, si dovrà essa applicare, anche quando il reato commesso all'estero abbia formato già oggetto di giudizio e di condanna nel luogo stesso ove fu

(1) A questo pericolo si rimedia anche colla *estradizione*.

compiuto? in altri termini si farà luogo in tal caso alla reiterazione del giudizio?

Il Codice penale comune ammette la reiterazione del giudizio, nei casi più gravi, quando cioè si tratta di quei reati, che attentano alla vita politica od economica del nostro paese. Negli altri casi vieta che si proceda pei reati commessi e giudicati all'estero, qualora in caso di condanna sia stata scontata la pena.

167. Così il Codice penale per l'esercito ammette la reiterazione del giudizio nei casi più gravi, e cioè:

1° Se si tratta di reati commessi da truppe o da militari spediti all'estero dal governo, o in causa di guerra o per altra missione qualunque;

2° Se anche all'infuori del caso predetto sia commesso all'estero il reato d'insubordinazione per vie di fatto sulla persona di un superiore militare.

In questi due casi i militari colpevoli sono giudicati dai nostri tribunali militari, quand'anche all'estero, e per opera di tribunali stranieri vi fosse stata sentenza definitiva, ed espiazione di pena.

Questa pena sarà soltanto tenuta a calcolo nella nuova condanna.

168. In tali casi, nei quali la legge penale militare ammette la reiterazione del giudizio, rimane altresì esclusa quella diminuzione di un grado della pena, che è facoltativa negli altri casi di reati commessi all'estero, come sopra si è detto (Art. 3).

LIBRO III.

DELLE PENE CHE SI APPLICANO DAI TRIBUNALI MILITARI.

CAPO I.

DELLE PENE.

169. Le pene che i tribunali militari possono applicare, secondo la diversa natura dei reati, si distinguono in pene, che non rendono indegno il condannato di appartenere alla milizia, e in pene che lo rendono indegno di appartenere alla milizia. Le prime si subiscono dal condannato senza uscire dal seno della milizia, cui seguita ad appartenere dopo l'espiazione.

L'espiazione delle seconde è preceduta dall'atto della degradazione, col quale il condannato viene espulso dalla classe militare, per non esservi mai più riammesso. (Art. 7, 17).

SEZIONE I. — *Pene che non rendono il condannato indegno della milizia.*

170. Le pene che non rendono il condannato indegno di appartenere alla milizia sono:

1° La morte col mezzo della fucilazione nel petto;

2° la reclusione militare,

3° il carcere militare,

4° la dimissione,

5° la rimozione del grado,

6° la sospensione dall'impiego (Art. 4).

171. La reclusione militare si sconta dagli uffiziali in una delle fortezze dello Stato.

Dagli altri condannati nei reclusorii militari, dove sono obbligati sotto speciali discipline al lavoro (Art. 9, 10).

Può spaziare da un anno a venti, ed è divisibile in sette gradi; e cioè:

1° Da un anno a due,

2° da due anni a tre,

3° da tre anni a cinque,

4° da cinque a sette,

5° da sette a dieci,

6° da dieci a quindici,

7° da quindici a venti (Art. 9, 11).

La reclusione militare inflitta ad uffiziali per tempo non eccedente tre anni porta seco la sospensione dall'impiego; se è inflitta per un tempo maggiore porta seco la dimissione.

Inflitta a sottuffiziali o caporali per qualunque durata porta la rimozione del grado (Art. 9, 10).

172. Il carcere militare si sconta in apposito locale di correzione.

Gli uffiziali vengono sempre rinchiusi in luogo diverso da quello destinato agli altri militari.

Questa pena può spaziare da due mesi ad un anno, ed è divisibile in quattro gradi, e cioè:

1° da due mesi a quattro,

2° da quattro a sei,

3° da sei a nove,

4° da nove mesi ad un anno (Art. 12, 13).

Il carcere militare è sempre accompagnato dalla sospensione per gli uffiziali, e dalla rimozione dal grado pei sottuffiziali e caporali (Art. 13).

173. La dimissione è il licenziamento dell'uffiziale dal servizio militare, e porta seco la perdita del grado (Art. 14).

174. La rimozione dal grado fa discendere il sottuffiziale o caporale, alla condizione di semplice soldato (Art. 15).

175. La sospensione è la privazione temporanea dell'impiego dell'uffiziale. La sua durata può spaziare da mesi due ad anni tre, e si divide in quattro gradi, cioè:

1° da due a sei mesi,
2° da sei mesi ad un anno,
3° da un anno a due,
4° da due anni a tre (Art. 16).

SEZIONE II. — *Pene che rendono il condannato indegno della milizia.*

176. Le pene che rendono il condannato indegno di appartenere alla milizia sono:

1° La morte col mezzo della fucilazione nella schiena;
2° i lavori forzati a vita,
3° i lavori forzati a tempo,
4° la reclusione ordinaria,
5° la degradazione militare,
6° la destituzione (Art. 5).

177. La pena di morte ha luogo col mezzo della fucilazione nella schiena, ogni qualvolta viene inflitta *previa degradazione* (Art. 8).

178. La pena dei lavori forzati a tempo può spaziare dai dieci ai venti anni, e si divide in due gradi:

1° da dieci anni a quindici,

2° da quindici a venti (Art. 53 Codice penale comune).

179. La pena della reclusione ordinaria quando è pronunciata a termini del Codice penale comune non rende il condannato indegno d'appartenere alla milizia, se non che nei casi, che secondo la legge sul reclutamento escludono dal servizio militare, ossia quando venga inflitta pei reati di furto, grassazione, estorsione, rapina, incendio e guasto.

In tali casi, e nel caso in cui la detta pena sia pronunziata per reati previsti dal Codice penale per l'esercito, la pena della reclusione ordinaria porta seco la degradazione (Art. 5, 7).

La pena della reclusione ordinaria può spaziare da tre anni a dieci, e si divide in tre gradi:

1° da tre anni a cinque,

2° da cinque a sette,

3° da sette a dieci (Art. 54. Cod. pen. comune).

180. La degradazione è la espulsione di un individuo dalla milizia con privazione assoluta del carattere militare. Essa produce:

1° l'incapacità assoluta di servire nell'esercito e nell'armata di mare, e di coprire qualunque pubblico impiego;

2° la perdita delle decorazioni e delle pensioni e del diritto alle medesime.

La degradazione accompagna sempre, in qualità di pena accessoria, quelle condanne, che rendono indegno il condannato di appartenere alla milizia, e sono le seguenti:

a) la condanna alla pena di morte previa degradazione,

b) la condanna alla pena di morte pronunciata contro un militare da un tribunale ordinario,

c) la condanna ai lavori forzati a vita o a tempo,

d) la condanna alla reclusione ordinaria, quando questa pena è inflitta per reati puniti dal Codice penale per l'esercito, ovvero pei reati, i quali secondo la legge sul reclutamento escludono dal servizio militare.

181. La destituzione, non applicabile che agli uffiziali, li priva del grado e delle decorazioni, e li rende inabili a qualunque ulteriore servizio militare.

CAPO II.

DELLA GRADUAZIONE E COMMUTAZIONE DELLE PENE.

SEZIONE I. — *Graduazione.*

182. Le pene minacciate ai reati dai Codici penali si distinguono in pene assolutamente determinate, e in pene relativamente determinate. Sono assolutamente determinate le pene di effetto per-

petuo, le quali non sono suscettibili di gradi, come la morte, e i lavori forzati a vita, e lo sono pure alcune altre che la legge determina tassativamente per una certa durata, senza graduazione.

Sono relativamente determinate, le pene che hanno un limite massimo e uno minimo, fra i quali il giudice può spaziare nell'applicazione.

183. Quando un reato è punito dal Codice con una pena assolutamente determinata i tribunali sono obbligati ad infliggerla inalterabilmente, nè possono sostituirvi una pena di specie inferiore, se non che nei casi espressamente determinati dalla legge. Quando invece è punito con pena relativamente determinata i giudici possono scegliere la quantità di pena da applicare entro la latitudine stabilita dalla legge.

184. Il legislatore ha giustamente considerato esser difficile che i reati, ancorchè violino la stessa legge penale, e cadano sotto lo stesso titolo, siano l'uno perfettamente eguale all'altro. Per esempio fra due ladri, che rubino la medesima somma in identiche circostanze, quello fra loro, che, rotto al malcostume, ruba per soddisfare le sue malvagie passioni, è certamente meritevole di maggiore castigo a confronto dell'altro, che addolorato dalla miseria de' proprii parenti, commette un furto per dar loro qualche soccorso.

La legge quindi nella maggior parte dei casi dà ai giudici la facoltà di spaziare in tutta la latitudine di uno o più gradi, e in tale latitudine determinare la quantità di pena meglio pro-

porzionata alla quantità del reato, cosicchè essi la decreteranno più severa o più mite, secondo le circostanze del fatto, le quali non siano già determinate dalla legge per un aggravamento o diminuzione di pena.

Essi giudici non sono obbligati a dare i motivi pei quali nella latitudine della pena, la cui applicazione è affidata alla loro prudenza, si sono determinati ad applicarla in una misura piuttosto che in un'altra.

185. In certi casi la legge, in causa di date circostanze, aggravanti od attenuanti l'imputazione, fa luogo all'aumento o alla diminuzione di uno o più gradi.

In taluni di questi casi l'aumento o la diminuzione della pena sono dalla legge assolutamente imposti, e allora i giudici sono in obbligo di applicarli; in altri, l'aumento o la diminuzione sono facoltativi, ed è lasciato al criterio e alla coscienza dei giudici applicarli, oppur no.

Così pure la *quantità* dell'aumento o della diminuzione, talvolta è espressamente determinata dalla legge, dev'essere per esempio di un grado e non più, talvolta invece la determinazione di essa quantità è lasciata in facoltà dei giudici, può per esempio l'aumento o la diminuzione spaziare da uno a due gradi, oppure da due a tre gradi.

186. In tutti questi casi, quando si abbia da ascendere o discendere nell'applicazione della penalità oltre la pena normale del reato, si devono seguire le seguenti norme imposte dalla legge.

Le pene, che non rendono il condannato indegno di appartenere alla milizia vengono graduate fra loro, passandosi in caso di diminuzione dalla pena di morte alla reclusione militare e da questa al carcere militare (Art. 20).

Le pene che rendono il condannato indegno di appartenere alla milizia vengono pure graduate fra loro, in modo che si passa in caso di diminuzione dalla pena di morte previa degradazione ai lavori forzati a vita, da questi ai lavori forzati a tempo, e da questi ultimi alla reclusione ordinaria (Art. 20).

187. Le regole suenunciate soffrono una sola eccezione, per la quale si passa da una scala all'altra. Ciò avviene quando nell'applicazione della pena si deve discendere per via di diminuzione più sotto del minimo della reclusione ordinaria, che è di tre anni.

In tal caso diminuendo si passa alla reclusione militare da tre anni a due, e da due a uno, quindi al carcere militare (Art. 21).

188. Il passaggio da una pena ad altra immediatamente inferiore o superiore si calcola come una diminuzione od aumento di un grado.

Perciò non è permesso ai giudici, quando per diminuzione od aumento di un grado si abbia a far passaggio da una pena superiore ad una inferiore, o viceversa, di spaziare nella latitudine del grado a cui si passa.

Per esempio se un reato sia punibile col minimo della reclusione militare, cioè con un anno di essa pena, e che si debba pel concorso di circostanze

attenuanti discendere di un grado, si dovrà necessariamente applicare un anno di carcere militare, e non meno, perchè il passaggio da quella pena a questa costituisce di per sè un grado di diminuzione. Per la stessa ragione, trattandosi di un reato, la cui pena sarebbe nei casi ordinari di un anno di carcere, e dovendosi in causa di una circostanza aggravante prevista dalla legge aumentare di un grado, si dovrà necessariamente infliggere al condannato un anno di reclusione militare, e non più.

189. La ragione di questa disposizione legislativa sta in ciò che il passaggio per la stessa durata di tempo da una pena più grave ad una più mite, o viceversa, costituisce per sè stesso una diminuzione o un aumento della penalità, e se a questa differenza si dovesse aggiunger quella derivante da una minore o maggiore durata del tempo, la mitigazione e l'aggravamento sarebbero eccessivi e non proporzionati agli altri casi di diminuzione od aumento delle pene.

Per esempio se si passasse per la diminuzione di un grado da un anno di reclusione militare a nove mesi di carcere militare, il militare condannato, profittando tanto nel genere, come nella durata della pena, fruirebbe un vantaggio maggiore di colui che passasse per una simile diminuzione da un anno di carcere militare a nove mesi della stessa pena, il quale profitterebbe solamente nella durata della pena.

Per la stessa ragione nel caso d'aumento di un

grado sarebbe eccessivamente aggravato il condannato che passasse da un anno di carcere militare a due anni di reclusione militare a paragone di quegli che per identico motivo, passasse da un anno di reclusione militare a due della stessa pena. Così sarebbero distrutte la proporzione e l'armonia, che devono regnare nel sistema delle pene.

190. In ogni grado delle pene determinate dalla legge si può passare così nell'aumento come nella diminuzione da un anno all'altro, nel periodo degli anni e dei mesi contenuti in ciascuno de'gradi indicati (Art. 24).

191. Nei casi però, ne' quali la legge prescrive tassativamente di accrescere o diminuire la pena di un certo numero di gradi, non possono i giudici spaziare se non che fra gli anni ed i mesi contenuti nell'ultimo dei gradi cui la legge impone loro di arrivare.

Supponiamo, per esempio, un reato punibile col primo grado della reclusione militare, cioè da un anno a due di essa pena, e che pel concorso di speciali circostanze aggravanti la legge imponga l'aumento di due gradi sopra detta penalità, in tal caso si dovrà passare dal primo grado della reclusione militare al terzo, che è da tre anni a cinque e i giudici non potranno nell'applicazione della pena spaziare se non che entro questi limiti, da tre a cinque anni di reclusione militare (Art. 24).

192. Quando la legge per un reato ha fissato un massimo ed un minimo della pena, se occorra

diminuire tal pena pel concorso di circostanze attenuanti possono i giudici per ciò fare partire tanto dal massimo, che dal minimo o da un grado intermedio.

193. Non si può mai ascendere per via di graduazione alla pena capitale, nè il colpevole può in alcun caso andare esente da pena per via di diminuzione. In conseguenza, il minimo della pena del carcere militare essendo di due mesi, non si può discendere al di sotto di questo limite nell'applicazione della pena, ancorchè si abbia il concorso di circostanze attenuanti (Art. 23).

SEZIONE II. — *Commutazione.*

194. Quando i militari vengono condannati per reati comuni da tribunali ordinari a pene che non li rendono indegni di appartenere alla milizia, le pene comuni debbono essere cambiate in pene militari colle norme seguenti:

Alla reclusione ordinaria viene sostituita per ugual tempo la reclusione militare, al carcere ordinario il carcere militare, quando la durata non ecceda un anno; e se lo supera viene sostituita la reclusione militare con deduzione di un quinto della durata (Art. 28) (1).

195. Quando invece si tratta di applicare le disposizioni del Codice penale per l'esercito a pei

(1) Considerandosi la reclusione militare come pena più gra del carcere ordinario la deduzione si fa per compensare colla min durata la maggior gravità della pena.

sone estranee alla milizia, le pene militari sono commutate in comuni colle seguenti norme:

1° La pena della fucilazione nel petto vien applicata anche ai non militari, in tutti i casi in cui è dalla legge comminata.

2° La pena della fucilazione nella schiena è loro applicabile, solamente quando non le si possa sostituire la morte nei modi determinati dal Codice penale comune.

3° Alla reclusione militare non eccedente i cinque anni si sostituisce pei non militari il carcere ordinario per ugual tempo, e se li eccede, la reclusione ordinaria diminuita di un quinto (1).

4° Al carcere militare si sostituisce il carcere ordinario per ugual tempo.

5° Alle pene della destituzione, dimissione e rimozione del grado pronunziate come pene principali viene sostituito il carcere ordinario (Art. 29).

196. Le ragioni di tali commutazioni prescritte dalla legge sono le seguenti:

Quanto alla commutazione di pene ordinarie in pene militari riguardo a quei militari, che per l'indole del commesso reato non si resero indegni di appartenere alla milizia, le ragioni sono diverse:

1° Giova evitare che i militari in espiazione di pena si trovino mischiati con volgari malfattori, il contatto dei quali influirebbe sinistramente la loro morale e dignità.

1) Anche qui la diminuzione si fa perchè le reclusione ordinaria è considerata come pena più grave della reclusione militare.

2° Sarebbe sconveniente che un militare dopo avere soggiornato nei luoghi di pena comuni riprendesse poi l'onorata divisa militare.

3° Gli stabilimenti di pena militari, a differenza dei comuni, sono ordinati in guisa, da conservare nei condannati durante l'espiazione della pena le abitudini e il carattere della vita militare, che devono riprendere dopo l'espiazione.

Quanto poi alla commutazione di pene militari in pene ordinarie, riguardo ai condannati non militari, la ragione sta in ciò che le pene militari sono *per regola* inapplicabili alle persone estranee alla milizia, salve le *eccezioni*, come quando alle guardie di finanza si applica il carcere militare.

CAPO III.

DEL CONCORSO DI PIÙ REATI NELLO STESSO DELINQUENTE E DEL MODO DI APPLICARE LE PENE CONCORRENTI.

197. Rimangono da esaminarsi le regole, alle quali i tribunali debbono attenersi quando una persona si rende colpevole di più violazioni della legge penale.

Ciò può verificarsi in più modi. Un delinquente infatti può commettere.

1° una sola azione criminosa la quale co tenga in sè stessa più violazioni della legge p nale, ossia costituisca da sè sola *più titoli di rea*

2° più azioni criminose, le quali, quantunq

materialmente diverse, costituiscano però giuridicamente un solo reato.

3° più azioni criminose, le quali tanto materialmente, quanto giuridicamente, costituiscano altrettanti reati distinti e per sè stanti.

Di ciascheduno di questi tre casi occorre separatamente discorrere, perchè diversi sono i criteri giuridici, che li distinguono e diverse le norme penali, alle quali soggiacciono.

SEZIONE I. — *Dell'azione criminosa unica costituente più titoli di reato.*

198. Si verifica il primo caso quando una medesima azione criminosa cade sotto diverse disposizioni della legge penale.

Il militare, per esempio, che ferisce un suo superiore, commette un solo fatto criminoso, il quale però costituisce due diversi titoli di reato, vale a dire il ferimento e la insubordinazione.

In questo caso sarebbe esorbitante applicare più pene al colpevole di una sola azione criminosa; e quindi gli si applica una pena sola, quella cioè minacciata al titolo di reato più grave fra quelli che si contengono in detta azione. Nel fatto suespresso sarebbe la pena del reato d'insubordinazione.

SEZIONE II. — *Del reato continuato.*

199. Si verifica il secondo caso quando nonostante la pluralità delle azioni criminose, queste

per circostanze speciali sono da considerarsi giuridicamente come un solo *reato continuato*.

A questo effetto è necessario che ricorrano congiuntamente due condizioni, cioè che le diverse azioni criminose violino la stessa legge penale; e che queste violazioni della stessa legge penale, siano state commesse in un solo contesto d'azione, o anche in tempi diversi, ma con atti esecutivi dipendenti dalla stessa risoluzione criminosa.

200. In virtù di questo criterio sarà reo di un solo furto continuato, e non di due furti, quegli, che dopo avere fabbricata una chiave falsa s'introduce più volte, e in tempi diversi a rubare con lo stesso mezzo, nello stesso locale, commettendo diverse sottrazioni; le quali non sono da considerarsi come altrettanti reati per sè stanti, ma sibbene come atti reiterati e successivi di esecuzione della medesima criminosa risoluzione.

Invece chi nella stessa rissa ingiuriasse e percotesse i suoi avversarii dovrebbe rispondere non di un solo reato continuato, ma de' due reati concorrenti di ingiurie e di percosse, perchè le due azioni, sebbene derivanti dalla stessa risoluzione criminosa e commesse nello stesso contesto di azione, non hanno il carattere di *più violazioni della stessa legge penale*, dacchè l'una offende l'onore e l'altra l'integrità personale.

Così pure sarebbe reo di due furti concorrenti, e non di un solo furto continuato, il borsaiuolo, il quale, trovandosi in un concorso popolare, a questi togliesse con destrezza l'orologio, a quello ru-

basse un gioiello, perchè, sebbene le due azioni siano violazioni della stessa legge penale, non possono considerarsi come atti esecutivi della *stessa risoluzione criminale*, essendo chiaro, che questa rimase esaurita pienamente con la sottrazione dell'orologio al primo derubato, e che si formò di nuovo per commettere il secondo furto.

201. Quando le diverse azioni criminose, delle quali taluno si rende colpevole, costituiscono in virtù del criterio suesposto un *solo delitto continuato* il delinquente soggiace a una pena sola.

SEZIONE III. — *Dell'applicazione delle pene nel concorso di più reati.*

202. Il terzo caso di concorso di più violazioni della legge penale per opera dello stesso delinquente si verifica quando esso commette più azioni criminose, le quali costituiscono tanto materialmente, quanto giuridicamente altrettanti reati distinti per sè stanti.

In tal caso si applicano al colpevole le pene meritate osservando nell'applicazione le seguenti norme stabilite dalla legge.

203. Se tra le diverse pene, che debbono applicarsi al colpevole di più reati ve ne sia alcuna di effetto perpetuo, come la morte o i lavori forzati a vita, è certo pei limiti dell' umana potenza, che questa pena essendo incompatibile con ogni altra specie di pena assorbisce per necessità tutte le pene concorrenti (Art. 107, Cod. pen. com.; Art. 41, Cod. pen. per l'esercito).

204. Se le diverse pene, nelle quali per più titoli di reato è incorso il colpevole, sono tutte temporarie, il Codice penale comune stabilisce, secondo i casi diverse norme, per le quali, o la pena più grave assorbe la minore, o si accresce pel concorso della minore, o le diverse pene sono simultaneamente applicate (Art. 108 e seg. Cod. pen. com).

Secondo il Codice penale per l'esercito in tutti i casi di concorrenza di più pene temporarie da infliggersi allo stesso colpevole si applica sempre una sola specie di pena, si applica cioè la pena di specie più grave, e questa si accresce nella sua durata (entro certi confini) secondo il numero e la specie delle pene concorrenti e coi ragguagli determinati dalla legge.

205. Esso Codice militare stabilisce in proposito le regole seguenti.

Se due o più fra i reati da punire dovessero separatamente punirsi coi lavori forzati per anni venti, ovvero se taluno di essi importasse la detta pena e altri il massimo della reclusione militare, si applicherà complessivamente per tutti la prima di tali pene aumentata da cinque a dieci anni (Art. 42).

206. Quando concorrano due o più reati ciascuno dei quali importi la pena di anni venti di reclusione militare, sarà questa applicata coll' aumento da cinque a dieci anni (Art. 42).

207. Se concorrono due o più reati importar più pene temporanee, fuori dei casi già menzi nati, siano le medesime dello stesso o di diver genere, si farà esclusivamente l'applicazione del

più grave, aumentata proporzionalmente, secondo il numero e la qualità delle pene incorse.

Se in forza di questa regola occorresse aumentare la pena oltre il massimo della sua durata normale, un tale aumento si farà nel termine di anni cinque.

Nel concorso però di reati importanti il solo carcere militare, ove questa pena si debba pel concorso di più reati aumentare oltre il massimo di un anno si passerà alla reclusione militare estensibile a tre anni (Art. 43).

208. Se concorrono colle pene del carcere militare o della reclusione militare quelle della destituzione o della dimissione, saranno le pene meritate simultaneamente applicate.

Concorrendo invece colla pena del carcere militare, o della reclusione militare la pena della sospensione inflitta come pena principale, quest'ultima si risolverà in un aumento del carcere o della reclusione militare entro i limiti suesposti (Art. 44).

209. Nel concorso poi di più reati, altri punibili colla reclusione ordinaria, cui sia annessa la degradazione, ed altri colla reclusione militare, ove l'una o l'altra di tali pene si estenda al massimo, si applicherà sempre la prima di esse aumentata secondo le circostanze, sino ad anni sedici.

Se entrambe le dette pene si dovessero infliggere per tutta la loro durata, si farà allora passaggio a quella dei lavori forzati, estensibili, secondo i casi ad anni quindici.

Se invece colla reclusione militare concorra la reclusione ordinaria, ne' casi nei quali non esclude dal militare servizio, si applicherà la reclusione militare aumentata, secondo le circostanze, sino ad anni venticinque (Art. 45).

210. Tali regole sono applicabili, tanto allorchè il colpevole è condannato contemporaneamente per più reati dallo stesso tribunale, come allorquando debbano intervenire più giudicati, sia perchè la cognizione dei vari reati spetta a tribunali diversi, sia perchè alcuno di tali reati sia stato scoperto dopo la sentenza di condanna di quelli già conosciuti (Art. 46).

In ambo questi casi nell' ultimo giudizio si applica al colpevole la pena complessiva, secondo le norme suesposte. E se la pena pronunziata nel primo giudizio fu in tutto o in parte scontata, la parte espiata si calcola in diminuzione nella nuova condanna (Art. 46).

Capo IV.

DELLA DECORRENZA DELLE PENE E DEI LORO EFFETTI.

Sezione I. — *Decorrenza delle pene.*

211. Generalmente ogni condanna temporaria comincia a decorrere dalla data della sentenza.

Solamente nelle pene consistenti in carcer tanto ordinario che militare è lasciata facolt

ai giudici di computare in tutto o in parte il carcere preventivamente sofferto dal condannato durante il procedimento. Possono in conseguenza far decorrere la condanna dal giorno dell'arresto, e da quello della condanna, o da un giorno intermedio, senza obbligo di dare i motivi della loro determinazione (Art. 25).

Sezione II. — *Effetti delle pene.*

212. La pena della degradazione, e quella della sospensione si hanno sempre come pronunziate dalla sentenza che infligge le pene principali, cui per legge vanno quelle associate in qualità di accessorie.

Lo stesso dicasi delle pene della destituzione, dimissione e rimozione, nei casi in cui la legge impone che siano applicate come pene accessorie (Art. 19).

213. Incorre sempre nella destituzione, qualunque sia la pena principale, l'uffiziale condannato pei reati di furto, falso, prevaricazione, infedeltà, traffico di fondi dell'amministrazione militare, interessenza negli appalti, frode nelle derrate in sua custodia, somministrazione di foraggi guasti o alterati, corruzione, busca (1), truffe, appropriazione indebita e abuso di confidenza (Art. 54).

Incorre nella dimissione l'uffiziale condannato una pena qualunque pei reati di dolosa sosti-

(1) Ossia ruberia in tempo di guerra.

tuzione di monete o valori, o di tentata corruzione (Art. 55).

214. Queste rigorose disposizioni furono consigliate al legislatore dalla considerazione, che tali reati, per l'indole loro, rendono il condannato indegno di coprire un grado nell'esercito.

215. Il tempo passato in espiazione di pena non è computato al condannato in isconto del servizio militare, al quale è obbligato. Del pari non è computato in caso di condanna il tempo passato in carcere in aspettazione del giudizio (Art. 26).

216. La pena di morte inflitta dai tribunali militari, previa degradazione, ossia da eseguirsi col mezzo della fucilazione nella schiena, la pena di morte pronunziata contro un militare in forza del Codice penale comune, e le pene dei lavori forzati a vita o a tempo, importano colla degradazione, tutti gli effetti determinati dal Codice penale comune, quanto alla perdita dei diritti politici e civili (Art. 7 e 8) (1).

(1) Secondo il Codice penale comune le condanne alla pena di morte e dei lavori forzati a vita traggono seco la perdita dei diritti politici e civili.

Dalla legge sono riguardate *infamanti* le predette pene, nonchè quella dei lavori forzati a tempo quando sia pronunziata pei crimini di grassazione, estorsione, rapina, furto, falsificazione di monete, o carte equivalenti, bolli, sigilli o scritture, falsa testimonianza o calunnia.

I condannati alle pene *infamanti* incorrono nella interdiz.. dai pubblici uffici, non possono essere assunti come periti, nè f testimonianza in giudizio, e sono esclusi dalla facoltà del pc d'armi (Art. 19, 20, 23, 24, 25 Cod. penale comune).

217. Finalmente le condanne a qualunque pena importano i seguenti effetti, i quali hanno luogo sempre di pien diritto, quand'anche la sentenza non ne faccia parola:

1° l'obbligo nel condannato del pagamento delle spese di giustizia importate dal processo;

2° l'obbligo nello stesso condannato del risarcimento dei danni alla parte danneggiata dal reato, il quale risarcimento deve essere accertato e liquidato innanzi ai tribunali ordinari;

3° la confisca del corpo del reato, quando la proprietà ne appartenga al condannato; per la quale confisca gli oggetti formanti corpo di reato sono devoluti a vantaggio del pubblico erario (Art. 27).

FINE

INDICE

DEDICA .... Pag. 3
PREFAZIONE .... » 5

LIBRO I.

DEI REATI IN GENERE

CAPO I. Nozione del reato .... » 7
» II. Della imputazione giudiziale .... » 10
» III. Del dolo e della colpa .... » 12
» IV. Delle cause che escludono o diminuiscono l'imputazione .... » 15
SEZIONE I. Della età .... » ivi
» II. Del sordomutismo .... » 18
» III. Dell'alienazione mentale .... » 19
» IV. Del sonnambulismo .... » 23
» V. Della ubbriachezza .... » ivi
» VI. Della ignoranza .... » 25
» VII. Della forza irresistibile .... » 28
1° Forza irresistibile di natura fisica. » ivi
2° Forza irresistibile di natura morale » 29
3° Valutazione della forza irresistibile o quasi .... » 30
» VIII. Della legittima difesa .... » 31
» IX. Delle circostanze attenuanti .... » 34
CAPO V. Del reato consumato, tentato, mancato. » ivi

SEZIONE I. Del reato consumato.............Pag. 35
» II. Del reato tentato e del reato mancato. » 36
CAPO VI. Della partecipazione di più persone allo stesso reato.......................» 43
SEZIONE I. Agenti principali...................» 44
» II. Complici...........................» 45
» III. Penalità degli agenti principali e dei complici...........................» 46
CAPO VII. Della recidiva......................» 47
» VIII. Dell'azione penale e dei modi coi quali si estingue........................» 49
SEZIONE I. Dell'azione penale..................» ivi
» II. Della estinzione dell'azione penale...» 50

LIBRO II.

DELLA GIURISDIZIONE MILITARE

CAPO I. Ragioni e natura della giurisdizione militare...........................» 57
» II. Delle persone soggette alla giurisdizione militare in ogni tempo...............» 59
» III. Durata e limiti della giurisdizione militare quanto alle persone...........» 63
SEZIONE I. Uffiziali............................» ivi
» II. Militari non uffiziali................» 65
CAPO IV. Reati che danno luogo alla giurisdizione militare...........................» 67
» V. Concorso di giurisdizione militare e ordinaria...........................»
» VI. Della giurisdizione militare nel tempo di guerra..........................»

Sezione I. Dello stato di guerra............ Pag. 73
» II. Estensione quanto alle persone....... » 75
» III. Estensione quanto ai reati........... » 76
» IV. Durata della giurisdizione di guerra. » 77
CAPO VII. Della estraterritorialità.............. » ivi

LIBRO III.

DELLE PENE CHE SI APPLICANO DAI TRIBUNALI MILITARI

CAPO I. Delle pene.......................... » 82
Sezione I. Pene che non rendono il condannato indegno della milizia.............. » ivi
» II. Pene che rendono il condannato indegno della milizia....................... » 84
CAPO II. Della graduazione e commutazione delle pene................................ » 86
Sezione I. Graduazione....................... » ivi
» II. Commutazione....................... » 92
CAPO III. Del concorso di più reati nello stesso delinquente, e del modo di applicare le pene concorrenti.................... » 94
Sezione I. Dell'azione criminosa unica costituente più titoli di reato................. » 95
» II. Del reato continuato................ » ivi
» III. Dell'applicazione delle pene nel concorso di più reati........................ » 97
CAPO IV. Della decorrenza delle pene e dei loro effetti............................. » 100
Sezione I. Decorrenza delle pene............... » ivi
» II. Effetti delle pene.................. » 101

Prezzo. . . . . L. 3. —

Pei Militari. . . » 1, 50